


OMNIA *i*USTITIAE

ANNO XIV NUMERO 1
Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

EDITORIALE
Chi siamo,
dove andiamo

**VOCI DAL PALAZZO
DI GIUSTIZIA**
Cassa Forense
novità ed opportunità
per gli iscritti

**NOTIZIE DAL CONSIGLIO
DELL'ORDINE**
Cancellazione mediatori
non in regola
con l'aggiornamento
obbligatorio



Periodico Quadrimestrale dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore

Registrazione presso il Tribunale
di Nocera Inferiore
n. 184 del 23.02.2004

Presidente

Aniello Cosimato

Direttore Editoriale

Luigi Ciancio

Direttore Responsabile

Marianna Federico

Comitato di Redazione

Barbara Barbato

Carmela Bonaduce

Anna Capaldo

Carmela Concilio

Maria Coppola

Maria Grazia Coppola

Gianluca Granato

Eliana Libroia

Emiliana Matrone

Mariella Orlando

Francesco Ricciardi

Gaetano Riccio

Giuseppina Romano

Eleonora Stefanelli

Valeria Tevere

Michele Tipaldi

Rossella Ugliano

Anna Villani

Segretario di Redazione

Massimo De Martino Adinolfi

Hanno collaborato a questo numero

Carmela Gorga

Giuseppe Matrone

Angelo Mondelli

Proposte e suggerimenti ai contatti

Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore

Tel./Fax 081.929600 - 081.927432

e.mail:

omniaiustitiae@foronocera.it

Progetto grafico a cura di

Marianna Federico

Il materiale per la pubblicazione,
che dovrà essere inviato su supporto magnetico
formato Word, non sarà restituito

In copertina:

**Nocera Inferiore, busto di Giambattista Vico,
foto di Gaetano Riccio**

Realizzazione Editoriale

Altrastampa Edizioni

cell. 338.7133797

altrastampa@libero.it

Le immagini a corredo di questo numero sono
tratte dal volume *Paesaggisti stranieri in Campania
nell'800* di Massimo Ricciardi, De Luca Edizioni,
Salerno, ai quali va il nostro ringraziamento

© 2017 Foto

Altrastampa Edizioni

© 2017 Testi

Ordine degli Avvocati
di Nocera Inferiore

OMNIA IUSTITIAE
ANNO XIV • NUMERO 1

s o m m a r i o




K. Zahrtmann,
Due contadine con
lo sfondo di Amalfi,
Statens Museum for Kunst,
Copenaghen

OMNIA IUSTITIAE
 ANNO XIV - NUMERO 1

<i>Luigi Ciancio</i> Editoriale	4	<i>Carmela Concilio</i> La forma scritta nei contratti bancari e finanziari: nullità del contratto "monofirma" e dell'accordo quadro	30
VOCI DAL PALAZZO DI GIUSTIZIA <i>la redazione</i> La Cassa Forense: novità ed opportunità	6	<i>Carmela Gorga</i> Sostanze stupefacenti e "trattamento" sanzionatorio dalla legge 22 dicembre 1975 n. 685 al d.p.r. 309/90	32
GIURISPRUDENZA <i>Maria Grazia Coppola</i> L'Ordinanza di demolizione va annullata se le opere realizzate non hanno comportato alcun incremento volumetrico dell'immobile preesistente	8	<i>Eliana Libroia</i> Avvocati e grande committenza: finalmente un equo compenso?	33
<i>Emiliana Matrone</i> Addebitabilità della separazione e risarcimento danni ex art. 2043 c.c.	9	<i>Giuseppe Matrone</i> Riforma del processo canonico sulla nullità matrimoniale	35
<i>Gaetano Riccio</i> Il concorso anomalo nella rapina: la rilevanza del nesso causale psichico nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione	13	<i>Angelo Mondelli</i> Il depistaggio, nuova figura criminosa introdotta nell'ordinamento giuridico italiano, volta a tutelare le indagini svolte	37
<i>Giuseppina Romano</i> La registrazione audio /video fatta col cellulare è prova documentale nel processo penale (Suprema Corte di Cassazione III a Sezione Penale n. 5421/2017)	16	HISTORIA ET ANTIQUITATES <i>Gianluca Granato</i> Treno 8017. Balvano (Pz) 3 marzo 1944: oltre 500 vite sottratte ai nostri territori. Il più grave ed il meno noto disastro ferroviario di tutti i tempi	38
<i>Eleonora Stefanelli</i> Parto anonimo: l'intervento risolutivo della Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 1946, del 25 gennaio 2017	19	NOTIZIE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE <i>la redazione</i> News dall'Ordine	
<i>Valeria Tevere</i> La <i>vexata quaestio</i> sulla tutela degli interessi finanziari dell'UE e la compatibilità della normativa italiana sulla prescrizione con il diritto dell'UE: la Corte Costituzionale rimette la questione alla Corte di Giustizia	23	Cancellazione mediatori non in regola con l'aggiornamento obbligatorio. Scadenza 30.06.2017. Avviati corsi di aggiornamento presso la sede dell'Ordine	44
<i>Rossella Ugliano</i> Avvocato domiciliatario cancellatosi volontariamente dall'albo. Notificazione dell'atto di gravame avvenuta mediante consegna dell'atto al medesimo difensore successivamente a detta cancellazione. Nullità. Fondamento. Conseguenze	24	Istanze di ammissione al gratuito patrocinio: dal 06.03.2017 obbligatorio l'utilizzo della istanza on-line	44
<i>Anna Villani</i> La legge antiusura si applica anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore? Commento all'ordinanza interlocutoria della Prima Sezione della Corte di Cassazione, 31 gennaio 2017, n. 2484	25	Sportello previdenziale presso il Consiglio dell'Ordine: fissato il calendario degli incontri con i delegati di Cassa Forense	45
DOTTRINA <i>Barbara Barbato</i> L'abuso dei permessi ex art. 33, legge 104 del 1992	28	News dalla Cassa Forense	
		Polizza di Tutela Sanitaria, Polizza Sanitaria Integrativa	45
		Definizione agevolata (rottamazione cartelle esattoriali): indicazioni agli iscritti	46
		Circolare n. 1/2017: cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti. Prime istruzioni applicative	46
		Approvata la "Carta dei servizi"	47
		Statistiche iscritti	48

Editoriale di Luigi Ciancio



Chi siamo, dove andiamo

Il nuovo anno, aldilà delle forti tematiche che continuano ad interessare il pianeta giustizia è caratterizzato da episodi che rimarcano come si stia vivendo in un'epoca di forte decadimento morale.

Basta sfogliare i giornali degli ultimi tempi (*rectius*: giorni) per avere la conferma di tutto ciò.

Solo alcuni titoli: "Ragazzine molestate davanti alla scuola", "Parroco violenta un bambino", "marito uccide la moglie dinanzi ai figli piccoli", "massacrato da venti ragazzi".

Una lunga teoria di fatti che sono il segno di un diffuso disagio che accompagna le nostre giornate, disagio che si propaga nella immediatezza degli avvenimenti ma che sembra, poi, diventare assuefazione ad un sistema di vita, tolleranza alla illegalità, rinuncia alla consapevolezza dei propri diritti e della propria dignità.

Ed anzi, il ripetersi di certi fatti, l'amplificazione quotidiana degli stessi, soprattutto a mezzo della televisione, produce una sorta di pericolosa epidemia imitativa per cui anche i recenti episodi di bullismo ne sono la esemplificazione più evidente.

Lasciando alla sapienza degli altri la ricerca delle motivazioni che portano all'attuale degrado comportamentale, quello che più crea inquietudine al giurista è la preoccupazione che la illegalità diventi regola, normalità ed abitudine e che la violazione delle regole dilaghi a vista d'occhio, soprattutto tra i minori, divenendo non solo un fenomeno sociale.

La nostra rivista, sin dalla sua prima pubblicazione, ha sostenuto la necessità di rimuovere le anomalie che rallentano, quando non la negano, una adeguata risposta alla domanda di giustizia invocando provvedimenti e regole certe da parte di legislatori distratti sempre più dal loro *particolare*.

In presenza di fenomeni sempre più degradanti, tali da sfociare in una perenne trasgressione delle norme giuridiche, si impone una nuova figura di avvocato, capace non solo di interpretare il codice ma anche di ampliare le sue conoscenze onde far fronte alle nuove esigenze di chi domanda giustizia.

L'Avvocatura, aldilà delle insipienti iniziative del legislatore, deve sapersi modernizzare non senza rimarcare il suo ruolo sociale sul piano di un proficuo apporto alla amministrazione della giustizia.

Di tanto perdiamo memoria tutti, noi avvocati ed il legislatore; quest'ultimo teso a modificare "pur di modificare", senza entrare nei meccanismi reali di una professione liberale anche se antica quanto il mondo e comunque sempre tesa a garantire i diritti individuali; noi altri perché proiettati più all'arricchimento materiale che culturale e professionale.


L'Avvocatura deve riscoprire la dignità del ruolo che le va riconosciuto, che è e resta quello di un pilastro fondamentale per l'amministrazione della giustizia.

Si perseveri su questa strada, che è anche di forte motivazione civile.

Ai cambiamenti della società, nel bene e nel male, bisogna saper rispondere con la serietà degli intendimenti, che costituiscono già di per sé una forte base professionale, con competenza, con l'aggiornamento costante e una più incisiva qualificazione professionale.

Sappiamo chi siamo, per avere radici antiche.

Dobbiamo sapere anche dove andiamo, se crediamo nella nostra professione.



L. von Klenze,
La costa presso Amalfi
(casa di Masaniello),
Neumeister,
Monaco

Voci dal Palazzo di Giustizia

la redazione

Cassa Forense: novità ed opportunità

Il 27 gennaio scorso, nella cornice del Tribunale di Nocera Inferiore, si è tenuto l'incontro degli iscritti del Foro con i vertici della Cassa Forense.

Sono intervenuti il presidente della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, avvocato Nunzio Luciano, e i delegati per il Distretto di Salerno avvocati Marisa Annunziata e Vincenzo Nocilla.

Ha introdotto i lavori il presidente dell'Ordine Forense di Nocera Inferiore, avvocato Aniello Cosimato che, salutati i partecipanti, ha così esordito: "Il ruolo degli Ordini è di primaria importanza sul territorio. Unitamente ai delegati, essi devono essere presenti sui temi previdenziali ma in modo concreto, attento e, consentitemi, senza fuorvianti impulsi emotivi". Il presidente, dopo aver illustrato il progetto della commissione GiovaniLab del Consiglio dell'Ordine, predisposto in riferimento al bando della Cassa Forense per l'erogazione di contributi per progetti tesi a favorire lo sviluppo economico dell'Avvocatura, ha dato la parola al delegato Vincenzo Nocilla. "In quest'ultimo periodo si è assistito ad una forte diminuzione dei redditi, da circa 52.000 euro a 38.000 quindi siamo di fronte ad un progressivo impoverimento dell'Avvocatura", ha esordito l'avvocato Nocilla, sottolineando che l'entrata in vigore del nuovo regolamento varato dalla Cassa Forense ha rappresentato una svolta epocale per l'avvocatura e per l'ente previdenziale. Si è passati da un welfare esclusivamente passivo ad uno attivo, legato all'attività dell'avvocato ma anche alla sua famiglia. La svolta è stata possibile grazie all'utilizzo per l'assistenza di circa 100 milioni di euro di residui attivi relativi a fondi non utilizzati, perché legati proprio alla logica del welfare passivo, in particolare l'art. 17 per il bisogno e l'art. 18 come forma di sostegno al reddito per calamità naturali o indennità collegate a difficoltà di salute, soggette quindi a tassazione. Il nuovo regolamento ha preso in esame tutte le varie ipotesi di sostegno in un periodo di crisi economica. Le macroaree di riferimento sono il bisogno, il sostegno alla famiglia, alla salute, alla professione. L'avvocato Nocilla ha ricordato, tra i servizi erogati dalla Cassa Forense, la polizza gratuita per la copertura di gravi eventi morbosi e dei grandi eventi chirurgici, nonché la possibilità per gli iscritti di accedere ad una serie di bandi per l'assistenza alla famiglia e all'attività professionale. In riferimento ai bandi, l'Avvocatura ha in parte risposto. I bandi attualmente sono definiti, quin-

di non è più possibile parteciparvi. Gli uffici di Cassa Forense hanno prodotto un report dal quale si evince una scarsa partecipazione a quelli relativi alla famiglia; per quello dedicato alle borse di studio per i figli degli iscritti, per esempio, sono state inoltrate solo 85 domande, di cui approvate soltanto 68 in quanto in regola con i parametri di reddito fissati per l'erogazione delle borse di studio. Per il bando relativo al patrocinio economico del percorso di formazione, per il conseguimento del titolo di cassazionista, sono giunte 106 domande su 100 disponibili. Infine per quello relativo agli strumenti informatici, si è registrato un boom di domande, ben 7485. Da una prima disamina degli uffici, circa il 30% delle istanze si riferisce all'acquisto di smartphone, di televisori e condizionatori. Mentre il bando si riferiva in particolare all'acquisto di hardware e software per lo studio. Infine in riferimento al bando per la presentazione di progetti tesi allo sviluppo dell'Avvocatura, sono pervenute circa 42 domande. Tra i progetti, oltre quello del Foro nocerino per la creazione di uno sportello a supporto dell'Avvocatura, in riferimento ai bandi europei l'avvocato Nocilla ha segnalato interessanti proposte progettuali tese ad esempio all'installazione di una rete wifi nel tribunale, come anche alla creazione di uno sportello per il gratuito patrocinio. L'avvocato Nocilla ha quindi passato la parola alla collega Marisa Annunziata, componente della Commissione Europa della Cassa Forense, che è intervenuta specificamente sulle nuove opportunità per gli avvocati derivanti dalla possibilità di accedere ai fondi europei per il tramite della Regione Campania. In particolare ha sottolineato il lavoro svolto dal presidente Nunzio Luciano che ha portato al raggiungimento dell'obiettivo dell'art. 821 della Legge di Stabilità 2016, equiparando i professionisti alle piccole e medie imprese. Un grandissimo successo, anche se suscita perplessità tra i colleghi che la ritengono una *diminutio* per la professione. Grazie alla presenza di delegati di diverse regioni nella Commissione Europa della Cassa Forense, ha continuato l'avvocato Annunziata, siamo riusciti a far approvare in molte regioni bandi per l'Avvocatura. In Campania sono stati stanziati 17 milioni di euro, divisi in diversi bandi tra i quali ha ricordato l'avvocato Annunziata rivestono particolare importanza quelli per il finanziamento dell'alta formazione e per il tirocinio presso gli studi professionali. Importante poi il recupero dei fondi non utilizzati dalla regione Campania, con la delibera n. 16 del 17.01.2017, che saranno riservati alla programmazione di implementazioni tecnologiche per i liberi professionisti, ma anche per coloro i quali intendono avviare una nuova attivi-

tà. L'avvocato Annunziata ha quindi dato la parola al presidente della Cassa Forense Nunzio Luciano.

Il presidente, dopo aver ringraziato l'Ordine di Nocera Inferiore per l'ospitalità ed in particolare il presidente Cosimato per l'impegno profuso, così come per i delegati alla Cassa del distretto di Salerno, è entrato nel merito dell'incontro informando gli iscritti che, grazie all'attività della Cassa Forense, in ben 18 regioni sono stati attivati bandi di sostegno all'Avvocatura.

"Conoscere per deliberare" questo il motto del presidente, il quale ha sottolineato come spesso le critiche indirizzate all'Ente dai propri iscritti risentono della mancata e approfondita conoscenza di ciò che la Cassa sta facendo, per questo motivo è stato approntato un nuovo portale dove gli iscritti troveranno tutte le iniziative poste in essere, con particolare attenzione al Welfare.

Ha poi continuato: "Stiamo cambiando il paradigma del nostro Ente, non possiamo pensare solo al futuro ma anche al presente".

Le critiche maggiori al sistema vengono da coloro i quali, avendo un reddito inferiore ai 18.000 euro sono comunque tenuti a pagare i contributi minimi. Ma per i neo-iscritti ci sono agevolazioni fino ad 8 anni e bisogna ricordare che, superata la soglia dei 18.000 euro, si applica l'aliquota del solo 14%. Il presidente ha poi ricordato le tante convenzioni che la Cassa ha predisposto, che consentono agli avvocati di abbassare i costi di gestione del proprio studio. Ha poi informato che si sta ultimando la procedura di gara per realizzare una convenzione, che renderà disponibile una banca dati giuridica per tutti gli iscritti.

L'obbligatorietà dell'iscrizione alla Cassa Forense per tutti gli iscritti agli Albi è stata una tegola che ha colpito l'Ente, che ha visto crescere i propri iscritti di 50.000 nuovi professionisti. Su questo il presidente ha segnalato che circa 4.000 si sono cancellati, ma tra questi moltissimi erano insegnanti, magistrati addirittura infermieri.

A tutti loro la Cassa ha garantito la copertura totale per l'assistenza, dando tempo agli interessati di costruirsi il proprio piano previdenziale attraverso una limitata contribuzione.

Il presidente ha sottolineato come, in due anni, la Cassa Forense abbia approvato due nuovi regolamenti, quando prima vi erano tempi molto più lunghi. Sul tema dell'assistenza, la Cassa Forense è stata un'apripista per le altre Casse professionali, introducendo la forma del welfare attivo.

"La crisi dell'Avvocatura è anche un po' colpa nostra, ha continuato il presidente Luciano. Troppo elevato il numero di iscritti che il mercato non è in grado di assorbire. Importante quindi che l'Avvocatura cambi, puntando alla specializzazio-



Il presidente della Cassa Forense Nunzio Luciano

ne e ad una forma associata del lavoro professionale". Le iniziative concrete della Cassa Forense, i bandi del welfare attivo, con circa 15.000 domande pervenute, sono state un vero successo.

Il presidente ha poi fatto un passaggio su alcune polemiche apparse sui social, relative alle indennità dei componenti del Consiglio di Amministrazione, chiarendo che queste sono le più basse tra tutte le casse dei liberi professionisti e che lui stesso, responsabile di un patrimonio di circa 50 miliardi, riceve un'indennità di circa 4.500 euro netti al mese e che ha sottoscritto a proprie spese una polizza a copertura dei rischi derivanti dall'esercizio della funzione con massimale di tre milioni, tetto massimo assicurabile a fronte di investimenti a volte anche di 30 milioni di euro deliberati dal Consiglio di Amministrazione.

"È quindi facile demagogia, ha stigmatizzato il presidente Luciano. Se poi si ipotizza di dare la direzione del nostro Ente a un manager, dobbiamo pensare che il suo stipendio non potrà essere inferiore ai 2-3 milioni di euro e che molto probabilmente sarà poco interessato a finanziare progetti di welfare passivo ed attivo, vista la naturale tensione alla ricerca massima del profitto".

Tra le altre iniziative il presidente ha ricordato la possibilità per gli avvocati di accedere al microcredito con garanzie di cassa forense fino a 25-30mila euro. Il progetto a cui tiene di più il presidente è la creazione di una mutua per tutti i liberi professionisti, progetto al quale sta lavorando all'interno dell'ADEPP. Ha poi fatto un passaggio sui numerosi investimenti della Cassa Forense in una delle più grandi società italiane, vedi l'Eni, ma anche in Banca d'Italia, oltre a numerosi investimenti immobiliari anche all'estero, dove i rendimenti sono più elevati. Altre operazioni di investimento sono in programma nel Sistema Paese, in particolare nelle piccole e medie imprese, aiutando l'economia reale e di conseguenza facendo crescere i redditi dei professionisti. Ha quindi concluso con un vecchio brocardo cinese: "Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna insieme è la realtà che comincia. E io sono convinto che la realtà può cominciare sognando insieme".

Giurisprudenza

Maria Grazia Coppola

L'Ordinanza di demolizione va annullata se le opere realizzate non hanno comportato alcun incremento volumetrico dell'immobile preesistente

Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno, Sezione Prima, sentenza del 16 gennaio 2017 n. 109, presidente Grasso, estensore Fedullo.

“Ad escludere la rilevanza volumetrica della tettoia, sulla scorta di giurisprudenza anche recente (cfr. T.A.R. Molise, Sez. I, n. 43 del 29 gennaio 2016), è il fatto che essa, come si evince dalla stessa descrizione fattane dall'Amministrazione, è aperta su tre lati”.


Il fatto

La Prima Sezione del T.A.R. Campania, sezione staccata di Salerno, in persona del residente Grasso, con la sentenza n. 109 del 16 gennaio 2017 accoglie il ricorso proposto da C.S. e C.G. e per l'effetto annulla l'Ordinanza di demolizione con la quale il Comune di B. contesta la realizzazione di opere edilizie senza permesso di costruire, ed in particolare: di una tettoia in legno ad una sola falda, di forma rettangolare, avente dimensioni di mq. 31,42 ed altezza in gronda di mt. 2,50 ed alla gronda di mt. 2,65, sul terrazzo di loro proprietà ubicato al primo piano, ad esclusivo servizio di detto piano; della copertura del suddetto appartamento a lastrico solare e non, come previsto dal titolo edilizio, con falde inclinate; infine, dell'ampliamento del terrazzo al primo piano, che funge da portico per il piano terra, avendo esso una lunghezza massima di mt. 12,70 e non di mt. 12,12.

Diritto

La sentenza in esame è di notevole interesse sotto diversi profili e per diversi ordini di motivi, non solo per il tema trattato, ma, soprattutto, per la linearità dell'iter logico-argomentativo e per la chiarezza espositiva. Innanzitutto, il Tribunale osserva come l'ordinanza di demolizione oggetto di impugnazione “assume a suo presupposto la realizzazione, per effetto di molteplici interventi realizzati sull'immobile di proprietà dei ricorrenti - alcuni dei quali oggetto di pregresse procedure edilizie (svoltesi secondo lo schema della d.i.a./s.c.i.a.), altri in assenza di titolo abilitativo - di un organismo edilizio diverso da quello preesistente, riconducibile alla categoria della ristruttu-

razione edilizia cd. pesante, nei termini definiti dall'art. 10, comma 1, lett. c) d.p.r. n. 380/2001, ai sensi del quale: “costituiscono interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire: (...) c) gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportino modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d'uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni. In particolare, “il *quid* della diversità tra l'organismo edilizio preesistente e quello oggetto di accertamento è individuato dall'Amministrazione intimata nel fatto che, mentre il primo era costituito da “una casa di abitazione di vecchia costruzione (...) sviluppantesi su due livelli collegati tra loro mediante scala esterna”, quello derivante dalla contestata attività edilizia è rappresentato da “due appartamenti, uno a piano terra ed uno al primo piano”. L'Amministrazione, pertanto, individua la fonte legittimante l'esercizio del potere demolitorio nel disposto dell'art. 33, comma 1, d.p.r. cit., ai sensi del quale “gli interventi e le opere di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 10, comma 1, eseguiti in assenza di permesso o in totale difformità da esso, sono rimossi ovvero demoliti e gli edifici sono resi conformi alle prescrizioni degli strumenti urbanistico-edilizi entro il congruo termine stabilito dal dirigente o dal responsabile del competente ufficio comunale con propria ordinanza, decorso il quale l'ordinanza stessa è eseguita a cura del comune e a spese dei responsabili dell'abuso”. Tuttavia, il Tribunale accoglie le censure formulate dai ricorrenti, ritenendo che “pur non prendendo esplicitamente in considerazione la contestazione complessiva formulata dall'Amministrazione ai sensi del citato art. 10, comma 1, lett. c) d.p.r. n. 380/2001, essendo incentrate sui singoli episodi edilizi indicati nell'ordinanza impugnata, consentano di enucleare, unitariamente e sostanzialisticamente esaminate, i vizi di illegittimità del provvedimento impugnato, tali da condurre al suo necessario annullamento: ciò con particolare riguardo all'assunto attempo secondo cui le opere realizzate non hanno comportato alcun incremento volumetrico dell'immobile preesistente, essenziale ai fini della configurazione della tipologia di abuso contestato con l'ordinanza impugnata”. Il T.A.R. Salerno, in persona del presidente Grasso, in maniera brillante, precisa che “ai sensi dell'art. 10, comma 1,



G. Lory figlio,
Veduta di Cava de' Tirreni
Kunstmuseum,
Berna

lett. c) d.p.r. n. 380/2001, la sottoposizione al regime del permesso di costruire (ed al conseguente potere demolitorio) presuppone non solo che l'intervento di ristrutturazione edilizia abbia portato “ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente”, ma anche - come è reso evidente dalla congiunzione “e” - che esso abbia comportato “modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti”, ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, abbia comportato “mutamenti della destinazione d'uso”, ovvero ancora che abbia comportato “modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni”.

I Giudici, quindi, escludono che si ricada in una delle due ultime ipotesi in quanto non viene contestato dall'Amministrazione né che l'immobile ricada in zona A né in area sottoposta a tutela paesaggistica. “Invero, la sola opera astrattamente suscettibile di assumere rilevanza volumetrica, tra quelle sanzionate è quella rappresentata dalla “tettoia in legno ad una sola falda, di forma rettangolare, avente dimensioni di mq. 31,42 ed altezza in gronda di mt. 2,50 ed alla gronda di mt. 2,65, sul terrazzo di loro proprietà ubicato al primo piano, ad esclusivo servizio di detto piano, poggiante per un lato direttamente sulla struttura esistente del fabbricato e per l'altro su pilastri in legno”. Sulla scorta di quanto enunciato, il

Tribunale afferma che è da escludere la rilevanza volumetrica della tettoia, sulla scorta di giurisprudenza anche recente (cfr. T.A.R. Molise, Sez. I, n. 43 del 29 gennaio 2016), per il fatto che essa, come si evince dalla stessa descrizione fattane dall'Amministrazione, è aperta su tre lati. In conclusione, il T.A.R. Campania sezione staccata di Salerno, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da C.S. e C.G. lo accoglie e per l'effetto annulla il provvedimento impugnato e condanna il Comune di B. alla refusione delle spese di giudizio a favore dei ricorrenti nonché al rimborso del contributo unificato.

Emiliana Matrone

Addebitabilità della separazione e risarcimento danni ex art. 2043 c.c.

In tema di separazione personale dei coniugi, la sentenza n. 2643/2016 del 24.10.2016 pronunciata dal Tribunale di Torre Annunziata, nelle persone dei magistrati Francesco Coppola, Luisa Zicari e Gabriella Ferrara, risulta particolarmente significativa perché affronta due problematiche piuttosto spinose e cioè l'addebitabilità della separazione ed il risarcimento dei danni derivanti al coniuge dal comportamento contrario ai doveri del matrimonio posto in essere dall'altro coniuge. Orbene, in tema di addebitabilità della separazione personale dei coniugi, il Tribunale di Torre

Annunziata soggiunge che “Ai fini della pronuncia dell’addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l’accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio”. In proposito, il Collegio chiarisce che “Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre, invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza”.

Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.

Si rende, quindi, necessaria una accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.

A tal proposito è utile ricordare che la Suprema Corte di Cassazione afferma che “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità della convivenza; pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito” (cfr. Cass. 28.09.2001, n. 12130, Cass. 11.06.2005 n. 12383 e Cass. 16.11.2005, n. 23071; Cass. 27.06.2006, n. 14840).

Ancora, la Cassazione stabilisce che “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall’art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall’essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L’apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al

Giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica” (Cass. civ., 18074/2014).

Nel caso concreto, il Tribunale giunge alla conclusione di non poter pronunciare l’addebito in capo a nessuno dei due coniugi, in quanto dalle allegazioni è emerso che “i dissapori e le reciproche incomprensioni sono sorte molto tempo prima della proposizione della domanda, e che i comportamenti contrari ai doveri fondanti la solidarietà familiare, consistenti nel reciproco rispetto e comprensione e di assistenza morale e materiale, sono proseguiti negli anni successivi, lamentando ciascun coniuge il negativo comportamento dell’altro”.

La dichiarazione di addebito della separazione implica la imputabilità al coniuge del comportamento, volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri del matrimonio, cui sia ricollegabile l’irreversibile crisi del rapporto fra coniugi (Cass. civ., 25843/2013) e per i giudici di Torre Annunziata, nel caso specifico, non è stata raggiunta la prova che la crisi abbia trovato tale origine essendo maturata invece negli anni.

Occupandosi della domanda di risarcimento danni proposta ai sensi dell’art. 709 *ter* c.p.c., il Tribunale, con la medesima sentenza in commento, ritiene di doverla riqualificare, ex art. 99 c.c., in richiesta ai sensi dell’art. 2043 c.c., in quanto configurano tale illecito i fatti allegati a fondamento della richiesta ovvero l’offesa alla dignità ed onore derivante dalla infedeltà del coniuge e dalle affermazioni lesive della sua dignità e reputazione.

Il Tribunale sottolinea che: “Il rispetto della dignità e della personalità, nella sua interezza, di ogni componente del nucleo familiare assume il connotato di un diritto inviolabile, la cui lesione da parte di altro componente della famiglia costituisce il presupposto logico della responsabilità civile, non potendo da un lato ritenersi che diritti definiti inviolabili ricevano diversa tutela a seconda che i titolari si pongano o meno all’interno di un contesto familiare (e ciò considerato che la famiglia è luogo di incontro e di vita comune nel quale la personalità di ogni individuo si esprime, si sviluppa e si realizza attraverso l’instaurazione di reciproche relazioni di affetto e di solidarietà, non già sede di compressione e di mortificazione di diritti irrinunciabili); e dovendo dall’altro lato escludersi che la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio - se ed in quanto posta in essere attraverso condotte che, per la loro intrinseca gravità, si pongano come fatti di aggressione ai diritti fondamentali della persona - riceva la propria sanzione, in nome di una presunta specificità, completezza ed autosufficienza del diritto di famiglia, esclusivamente nelle misure tipiche pre-



J. Rebell,
Veduta di Atrani,
già Sotheby's,
Londra

viste da tale branca del diritto (quali la separazione e il divorzio, l’addebito della separazione, la sospensione del diritto all’assistenza morale e materiale nel caso di allontanamento senza giusta causa dalla residenza familiare), dovendosi invece predicare una strutturale compatibilità degli istituti del diritto di famiglia con la tutela generale dei diritti costituzionalmente garantiti, con la conseguente, concorrente rilevanza di un dato comportamento sia ai fini della separazione o della cessazione del vincolo coniugale e delle pertinenti statuizioni di natura patrimoniale, sia (sempre che ricorrano le sopra dette caratteristiche di gravità) quale fatto generatore di responsabilità aquiliana” (in tal senso Cass. civ., 9801/2005, secondo la quale poiché l’intensità dei doveri derivanti dal matrimonio, segnati da inderogabilità ed indisponibilità, non può non riflettersi sui rapporti tra le parti nella fase precedente il matrimonio, imponendo loro - pur in mancanza, allo stato, di un vincolo coniugale, ma nella prospettiva di tale vincolo - un obbligo di lealtà, di correttezza e di solidarietà, sostanzianti anche in un obbligo di informazione di ogni circostanza inerente alle proprie condizioni psi-

cofisiche e di ogni situazione idonea a compromettere la comunione materiale e spirituale alla quale il matrimonio è rivolto, è configurabile un danno ingiusto risarcibile allorché l’omessa informazione, in violazione dell’obbligo di lealtà, da parte del marito, prima delle nozze, della propria incapacità *coeundi* a causa di una malformazione, da lui pienamente conosciuta, induca la donna a contrarre un matrimonio che, ove informata, ella avrebbe rifiutato, così ledendo quest’ultima nel suo diritto alla sessualità, in sé e nella sua proiezione verso la procreazione, che costituisce una dimensione fondamentale della persona ed una delle finalità del matrimonio”.

In tale ottica, in riferimento alla condotta illecita costituita dalla violazione del dovere di fedeltà nascente dal matrimonio, i Giudici evidenziano che “si è ritenuto che, premesso che tale obbligo può venir meno, in attuazione di un diritto di libertà individuale riconducibile all’art. 2 della Cost. - posto che con il matrimonio, secondo la concezione normativamente sancita del legislatore, i coniugi non si concedono un irrevocabile, reciproco ed esclusivo *ius in corpus* per tutta la vita potendo tali doveri venir meno con un atto unila-



R. Müller,
Castello nei pressi
di Salerno,
Kunstmuseum,
Basilea

telare di volontà espresso nelle forme di legge - una volta che il coniuge proponga domanda di separazione ovvero, ove ne sussistano i presupposti, direttamente di divorzio, se l'obbligo di fedeltà viene violato in costanza di convivenza matrimoniale, la sanzione tipica prevista dall'ordinamento è costituita dall'addebito con le relative conseguenze giuridiche, ove la relativa violazione si ponga come causa determinante della separazione fra i coniugi, non essendo detta violazione idonea e sufficiente di per sé a integrare una responsabilità risarcitoria del coniuge che l'abbia compiuta, né tanto meno del terzo, che al suo detto obbligo è del tutto estraneo".

In merito alla responsabilità per danni non patrimoniali - sulla base dei principi già sopra esposti - il Collegio deduce che "perché possa sussistere una responsabilità risarcitoria, accertata la violazione del dovere di fedeltà, al di fuori dell'ipotesi

di reato dovrà accertarsi anche la lesione, in conseguenza di detta violazione, di un diritto costituzionalmente protetto. Sarà inoltre necessaria la prova del nesso di causalità fra detta violazione ed il danno, che per essere a detto fine rilevante non può consistere nella sola sofferenza psichica causata dall'infedeltà e dalla percezione dell'offesa che ne deriva - obiettivamente insita nella violazione dell'obbligo di fedeltà - di per sé non risarcibile costituendo pregiudizio derivante da violazione di legge ordinaria, ma deve concretizzarsi nella compromissione di un interesse costituzionalmente protetto. Evenienza che può verificarsi in casi e contesti del tutto particolari, ove si dimostri che l'infedeltà, per le sue modalità e in relazione alla specificità della fattispecie, abbia dato luogo a lesione della salute del coniuge (lesione che dovrà essere dimostrata anche sotto il profilo del nesso di causalità). Ovvero ove l'infedeltà per

le sue modalità abbia trasmodato in comportamenti che, oltrepassando i limiti dell'offesa di per sé insita nella violazione dell'obbligo in questione, si siano concretizzati in atti specificamente lesivi della dignità della persona, costituente bene costituzionalmente protetto (in tali sensi, Cass. civ., 18853/2011)".

Nel caso concreto, per quanto allegato dal resistente, e non contestato dalla ricorrente, il coniuge si mostrava in pubblico in compagnia del suo amante, che incontrava anche sotto casa per poi salire sulla sua auto, che presentava come suo fidanzato; inoltre aveva affermato a terzi di essere divorziata, sul proprio profilo Facebook si attribuiva lo stato di "separata" prima dell'instaurazione del procedimento *de quo* e, con terzi, nel riferirsi al marito, lo chiamava "il verme" e affermava che aveva tendenze omosessuali, da questi negate. Non appare revocabile in dubbio che il comportamento descritto abbia gravemente offeso la dignità e la reputazione del resistente, e non costituisca inoltre mera violazione del dovere di fedeltà tutelato e sanzionato dall'addebito. La connotazione pubblica della relazione adulterina, la dichiarazione pubblica della esistenza di un rapporto di fidanzamento tra la ricorrente ed altro uomo e la gravità delle offese rivoltegli, sono sufficienti per ritenere lesa la dignità e la reputazione del resistente.

In conclusione, attesa la oggettiva lesività della sfera psico-fisica, per la sofferenza morale e psicologica dal resistente subita a causa del comportamento della ricorrente, il Tribunale sentenza nel senso che "costei deve essere condannata al pagamento, in favore del resistente, della somma di euro 5.000,00, equitativamente liquidata ai sensi degli artt. 2056 e 1226 c.c., oltre gli ulteriori interessi legali sino al soddisfo".

Infine, il Tribunale puntualizza che "Il potere di liquidare il danno in via equitativa, conferito al Giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del Giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza, dovendosi, peraltro, intendere l'impossibilità di provare l'ammontare preciso del danno in senso relativo e ritenendosi sufficiente anche una difficoltà solo di un certo rilievo. In tali casi, non è, invero, consentita al Giudice del merito una decisione di *non liquet*, risolvendosi tale pronuncia nella negazione di

quanto, invece, già definitivamente accertato in termini di esistenza di una condotta generatrice di danno ingiusto e di conseguente legittimità della relativa richiesta risarcitoria" (Cass. civ., sez. III, 12.10.2011, n. 20990).

Gaetano Riccio

Il concorso anomalo nella rapina: la rilevanza del nesso causale psichico nella più recente giurisprudenza della Corte di Cassazione

Nota a Cass. pen., sez. I, 1° febbraio 2017, n. 4889. Con il provvedimento giurisdizionale sopra menzionato il Supremo Consesso ha confermato il principio di diritto secondo il quale, affinché il concorrente possa rispondere di concorso anomalo, occorre non solo un nesso causale materiale ma anche psichico con cui il *crimen* differente e più grave di quello voluto si configuri, in base alle circostanze del caso concreto, quale risultato razionalmente prevedibile del reato previamente concordato.

Il caso

"L'inferno è vuoto e i demoni son qui": è questa una celebre citazione di William Shakespeare, tratta da "La tempesta", che ben si attaglia alla sentenza in commento. Nel caso di specie, più individui, due dei quali non si è avuto modo di identificare, a bordo di un veicolo rubato, tentavano di effettuare una rapina in una stazione di rifornimento ubicata lungo la carreggiata dell'autostrada X. In particolare, mediante l'ausilio di cacciaviti e di un piede di porco, i rapinatori cercavano di scassinare l'entrata e l'armadio in cui si trovava il denaro. Sennonché, proprio mentre i ladri tentavano di scardinare l'armadio blindato, faceva la sua comparsa la polizia giudiziaria, incaricata di predisporre un servizio di osservazione per la prevenzione di furti presso le stazioni di servizio site lungo i tratti autostradali.

Ebbene, al fine di sottrarsi all'arresto, gli imputati avevano opposto violenza alle forze di polizia intervenute. In particolare, uno dei criminali, il sig. A, aiutandosi con il cacciavite che impugnava, spingeva con veemenza un poliziotto provocandogli lesioni personali. In tale breve lasso di tempo un altro dei banditi, il sig. B, giudicato in separato processo, era in possesso di un piede di porco e, dopo essersi liberato dalla presa di altri due poliziotti, sottraeva loro la pistola e tentava più volte di sparargli contro. Per fortuna degli agenti l'arma non entrava in funzione a causa dell'avvenuto inserimento del dispositivo di sicura

automatica. Sulla base di tali eventi lo *iudex* di primo grado considerava il sig. A reo dei *crimina* di lesioni e resistenza in continuazione tra loro, *sic ut* del reato di ricettazione.

Au contraire, il Giudice di prime cure assolveva il sig. A dai *crimina* di tentato omicidio e tentata rapina, commessi in concorso *ex art.* 116 c.p. con il sig. B. Viceversa in secondo grado il magistrato considerava il Sig. A colpevole pure dei reati di tentata rapina e tentato omicidio, commessi in concorso ai sensi dell'art. 116 c.p. con il Sig. B. Veniva, quindi, proposto dall'avvocato del Sig. A ricorso in ultimo grado, chiedendo l'annullamento della pronuncia di condanna sulla base di unico motivo, con cui si denunciava, *ex art.* 606 c.p.p., co. 1, lett. b), c) ed e), la violazione degli artt. 40, 43, 110 e 116 c.p., artt. 133, 62 *bis* e 81 c.p., e artt. 125, 272, 273 e 192 c.p.p., art. 438 c.p.p., co. 5, e la mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza della Corte d'Appello. In nuce, per il legale del Sig. A., era ravvisabile una manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione del Giudice di secondo grado, giacché aveva rinvenuto in tale contesto la fattispecie del concorso anomalo *ex art.* 116 c.p.

La decisione

Ciò premesso, è opportuno rilevare in via preliminare come i giudici del Palazzaccio abbiano provveduto ad accogliere il ricorso avanzato dal legale del Sig. A.

Procedendo con ordine, il Supremo Collegio ha constatato, uniformandosi al *modus pensandi* della parte ricorrente, che il giudizio ai fini dell'applicazione delle misure cautelari sia cosa differente dal giudizio di primo grado. Nella specie, gli Ermellini in tale occasione non hanno accolto l'indirizzo giurisprudenziale favorevole al cosiddetto principio di impermeabilità del procedimento principale rispetto a quello cautelare, secondo cui non sarebbero vincolante per lo *iudex* dibattimentale le sentenze sulla validità ed utilizzabilità dei mezzi di prova pronunciate nel procedimento cautelare e, conseguentemente, hanno avvalorato l'orientamento divergente, secondo cui i due giudizi in esame sono intimamente diversi fra loro. *In subiecta materia*, il giudizio cautelare è traducibile come un giudizio elaborato allo stato degli atti, in ragione degli indizi raccolti fondamentalmente dall'accusa, in uno stadio precedente al processo.

A contrariis, il provvedimento giurisdizionale di primo grado è pronunciato quale effetto di prove, raccolte anche dalla difesa, formate nel contraddittorio tra le parti. *Expressis verbis, sic ut* posto in evidenza pure dalla Consulta, risulterebbero esse-


re molto differenti i presupposti probatori prescritti nei giudizi *de quibus*: a fronte di un'elevata probabilità di colpevolezza per un verso, si ravvisa per l'altro la colpevolezza al di là di ogni ragionevole dubbio. A fronte di tali riflessioni il Supremo Consesso ha statuito, diversamente dallo *iudex* di secondo grado, che gli esiti processuali del giudizio cautelare non possono vincolare il giudice del dibattimento.

In altri termini, la Corte di Appello ha ritenuto che il fondamento probatorio per dichiarare la colpevolezza del sig. A sia il medesimo dell'ordinanza cautelare.

Invece, per la Suprema Corte, il Giudice di secondo grado non avrebbe dovuto argomentare, in modo autonomo rispetto al giudizio cautelare, le ragioni per le quali non considerava condivisibili le conclusioni espresse in primo grado dal Tribunale e, al contrario, ravvisava i requisiti della colpevolezza, ai sensi dell'art. 116 c.p., del sig. A per i *crimina* di tentato omicidio e tentata rapina. Relativamente poi al secondo motivo del ricorso, gli Ermellini hanno posto in risalto i differenti presupposti del concorso ordinario di cui all'art. 110 c.p. e del concorso anomalo normativamente disciplinato *ex art.* 116 c.p.

In tema, mentre per il concorso ordinario occorre che il concorrente abbia previsto e voluto, anche a titolo di solo dolo eventuale, il delitto diverso e più grave, *a contrariis*, per il concorso anomalo è necessario che il soggetto agente, quantunque non abbia materialmente previsto l'evento più grave, possa rappresentarselo, in base alle circostanze del fatto concreto, quale sviluppo ragionevolmente prevedibile dell'*actio* precedentemente concordata. Al riguardo, la Consulta con il *dictum* del 31 maggio 1965, n. 42¹ ha chiarito che: "La responsabilità del compartecipe per fatto diverso o più grave di quello voluto, sancita dall'art. 116 del codice penale, si fonda non solo su un rapporto di causalità materiale, ma anche su un rapporto di causalità psichica, nel senso che il reato diverso o più grave commesso dal concorrente deve rappresentarsi alla psiche dell'agente come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto". Ad ogni modo, la pronuncia citata non ha puntualizzato se lo sviluppo logicamente prevedibile debba essere interpretato astrattamente o concretamente. Nello specifico, mentre nella prima ipotesi il concorso anomalo avrebbe potuto essere riconosciuto rispetto a reati omogenei, che tutelano beni giuridici simili, nel secondo caso il concorso di cui all'art. 116 c.p. avrebbe potuto ravvisarsi anche in rapporto a *crimina* che salvaguardano beni giuridici non omogenei.

È proprio quest'ultimo indirizzo che ha trovato accoglimento nella giurisprudenza.



T. C. d'Aligny,
Tarantella ad Amalfi,
già Sotheby's,
Principato di Monaco

Sulla scorta di tali riflessioni, allora, la previsione normativa di cui all'art. 116 c.p. non genera una fattispecie di responsabilità oggettiva, d'altra parte non compatibile con il principio di colpevolezza prescritto *ex art.* 27 Cost., *sic ut* interpretato dalla Consulta con le note decisioni del 24 marzo 1988, n. 364² e del 13 dicembre 1988, n. 1085³, in quanto non postula unicamente la presenza del nesso causale materiale, ma anche di un coefficiente psichico colposo, di modo che venga riconosciuta un'ipotesi di responsabilità anomala, dal momento che l'agente risponde a titolo colposo di un reato doloso.

In limine, non è dato rinvenire nessuna responsabilità concorsuale del soggetto agente, qualora il *crimen* diverso si configuri quale evento atipico ed

inconcepibile rispetto al normale spiegarsi delle circostanze del caso concreto.

Applicando tali considerazioni di diritto al caso di specie, si arguisce *de plano* la ragione per la quale la Cassazione penale abbia annullato la sentenza del Giudice di seconda istanza rinviandola ad altra sezione della Corte di Appello, allo scopo di vagliare la possibile responsabilità concorsuale dell'imputato.

.....
1 Corte cost., 31 maggio 1965, n. 42, in *CED Cassazione*, 1965, p. 1 ss.
2 Per Corte cost., 24 marzo 1988, n. 364, in *CED Cassazione*, 1988, p. 1 ss.: "L'art. 27, comma primo, Cost., non contiene un tassativo divieto di responsabilità oggettiva, ma postula la colpevolezza dell'agente in ordine agli elementi - da individuarsi di volta in volta - "più significativi" della fattispecie".


3 Corte cost., 13 dicembre 1988, n. 1085, in *CED Cassazione*, 1988, p. 9 ss.

Giuseppina Romano

La registrazione audio/video fatta col cellulare è prova documentale nel processo penale (Suprema Corte di Cassazione III a Sezione Penale n. 5421/2017)

Viviamo nell'era dei contenuti multimediali, delle "foto postate", dei "video pubblicati" e delle "immagini condivise" sui social networks, sui blogs e sulle piattaforme web in genere. Nel mondo virtuale, la socializzazione e interazione tra utenti assume dimensioni vastissime, lo scambio e la diffusione di risorse, informazioni, notizie, immagini, video e contenuti di ogni sorta avviene in modo istantaneo, immediato e, molto spesso, incontrollato senza filtri, né censure. Dispositivi in grado di filmare e/o registrare, in qualsiasi momento ed in qualunque luogo, fatti, cose, persone e situazioni sono alla portata di tutti e sfuggono ad ogni controllo. In una realtà interattiva dove i contenuti registrati con il cellulare possono essere acquisiti, salvati e addirittura manipolati e ritrasmessi a velocità impressionante, è fondamentale per la Giustizia riformarsi, adeguarsi ed evolversi con la stessa velocità. Diventa di assoluta indispensabilità, interrogarsi sulla liceità e utilizzabilità dei contenuti filmati e registrati con i dispositivi elettronici nell'ambito forense ed in particolare nell'ambito del procedimento penale. Fino a che punto siffatte registrazioni sono lecite ed utilizzabili nel processo penale? Violano o meno la privacy delle persone, ovvero integrano il reato punito dall'art. 615 bis c.p. di "interferenza illecita nella vita privata altrui"? Di tale attualissimo argomento si è occupata, ancora una volta, la Cassazione Penale, III Sezione, nella recentissima sentenza n. 5421/2017. In realtà la Cassazione Penale, già a partire dal 1999 con la sentenza n. 7239, aveva avuto modo di statuire, non solo, come le registrazioni occulte (cioè all'insaputa degli altri partecipanti alla conversazione) di colloqui, riunioni, telefonate fossero perfettamente lecite e avessero lo stesso valore di una nota scritta bensì che il loro utilizzo non fosse inibito neppure dal d.lgs. n. 196/2003 (Codice della Privacy). Il nucleo della questione diventa allora quello di delineare il ruolo che assume il soggetto che registra: qualora si tratti di un soggetto terzo rispetto alla telefonata e/o conversazione saremo nell'ambito dell'intercettazione, come tale disciplinata in modo molto rigoroso ed inammissibile ed inutilizzabile senza consenso dell'interessato o di un decreto del pubblico ministero titolare del-

l'indagine penale. Nel caso, invece, di soggetto partecipe alla conversazione/telefonata/situazione, come il caso che si commenta, il cellulare, registratore o dispositivo utilizzato per la registrazione non ha altra funzione che memorizzare digitalmente ciò che l'udito ha già captato. In tale ipotesi, infatti, il contenuto entra a far parte del patrimonio di conoscenza degli interlocutori e di chi vi ha palesemente e non occultamente assistito. Sulla base di siffatta premessa, i giudici del Palazzaccio, colgono l'occasione per chiarire, ancora una volta con riferimento al caso in esame (che origina dalla vicenda di un brigadiere, imputato in un processo penale perché, abusando della propria posizione, aveva indotto una prostituta ad avere rapporti sessuali con lui filmando gli incontri sessuali con la donna) il valore delle registrazioni audio/video fatte col cellulare tra i presenti sostenendo che queste costituiscono "prova documentale" lecita e perfettamente utilizzabile in quanto documentazione fonica dell'avvenuto colloquio. Hanno spiegato, inoltre, che dette conversazioni, proprio perché avvenute tra i presenti e compiute da uno degli interlocutori, non hanno bisogno di alcuna autorizzazione del Giudice. Trattandosi di comportamento posto in essere da persona protagonista della conversazione, senza dubbio alcuno se ne esclude la riconducibilità, sebbene clandestinamente eseguita, alla nozione di intercettazione, la quale ultima, può essere disposta solo dal Giudice con un provvedimento motivato che la autorizza. Così come è fuori ogni dubbio che si realizzi un'interferenza illecita nell'altrui vita privata punita dall'art. 615 bis c.p.. Nel caso in esame le registrazioni sono state effettuate dall'indagato, ma possono ben essere realizzate dalla stessa vittima di violenze. Le registrazioni, video e/o sonore, tra presenti, o anche di una conversazione telefonica, effettuata da uno dei partecipi al colloquio, o da persona autorizzata ad assistervi (e che dunque non commette il reato di cui agli art. 617 e 623 cod. pen., perché autorizzato, Sez. 6, n. 15003 del 27.02.2013 - dep. 02.04.2013, P.C. in proc. B, Rv. 256235) costituisce prova documentale valida e particolarmente attendibile, perché cristallizza in via definitiva ed oggettiva un fatto storico quale il colloquio tra presenti (e tutto l'incontro, se con video) o la telefonata. La persona che registra o, come nel caso in sentenza, che viene filmata dallo stesso autore del fatto - aggiungono gli Ermellini - infatti è pienamente legittimata a rendere testimonianza, e quindi la documentazione del colloquio esclude qualsiasi contestazione sul contenuto dello stesso, anche se la registrazione fosse avvenuta su consiglio o su incarico della Polizia Giudiziaria (Sez. U, n. 36747 del 28.05.2003 - dep. 24.09.2003, Torcasio e altro,



T. C. d'Aligny,
Pastori ad Amalfi,
Museo del Louvre,
Parigi

Rv. 225466; Sez. 6, n. 12189 del 09.02.2005 - dep. 29.03.2005, Rosi, Rv. 231049; Sez. 5, n. 4287 del 29.09.2015 - dep. 02-02-2016, Pepi, Rv. 265624; Sez. 6, n. 16986 del 24.02.2009 - dep. 22.04.2009, Abis, Rv. 243256; Sez. 2, n. 24288 del 10.06.2016). Nel particolare caso di violenza sessuale poi, le video registrazioni risultano particolarmente valide, per la ricostruzione oggettiva delle violenze. Le moderne tecniche di registrazione, alla portata di tutti, per l'uso massiccio dei telefonini smart, che hanno sempre incorporati registratori vocali e video, e l'uso di app dedicate per la registrazione di chiamate e di suoni, consentono una documentazione inconfutabile ed oggettiva del contenuto di colloqui e/o di telefonate, tra il violentatore e la vittima. La ripresa video copre a 360 gradi tutto il fatto. Nel nostro caso, come sopra visto, la registrazione è stata effettuata dallo stesso ricorrente, ma la stessa potrebbe avvenire legittimamente, come già sottolineato, anche da parte della vittima. Non porta a differenti conclusioni neppure la lettura del Codice della Privacy che, all'art. 13, comma 5, lett. b) prescrive espressamente l'utilizzo di quanto occultamente registrato "per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento". Altro quesito di notevole rilievo è se esistono dei limiti

alla liceità delle registrazioni o possono considerarsi sempre e comunque lecite. In realtà, il membro di una conversazione è sempre abilitato a registrarla, in quanto il delitto scatta nel momento in cui a registrare la conversazione sia un terzo non autorizzato e non presente alla conversazione, come nel caso di un soggetto che s'introducesse in uno dei luoghi previsti dall'art. 614 c.p. ed ivi piazzasse un dispositivo di registrazione; a quel punto la registrazione sarebbe illegale ed inutilizzabile: in altri termini, la condizione per l'utilizzabilità delle registrazioni nel processo penale è che il soggetto registrante sia partecipe alla conversazione, perché diversamente si scenderebbe nell'intercettazione illegale. Ciò perché la captazione delle parole e dei gesti dell'interlocutore, da parte del destinatario degli stessi, non può essere considerata indebita, in quanto costituisce semplicemente una documentazione lecita di quanto già appreso. In altre parole, la registrazione tra presenti è illegittima, nella dimora del registrato, solo se a effettuare la registrazione sia un terzo non autorizzato. Anche la registrazione di una telefonata in modalità *viva-voce* è perfettamente lecita, purché il soggetto che la effettua sia parte della stessa; diversamente si tratterebbe di un'intercettazione telefonica tra altri soggetti non autorizzata dalla A.G. Se è (quasi sempre) lecito registrare una conversazione, la diffusione

della registrazione a terzi non può avvenire in modo indiscriminato, poiché altrimenti si pone il reato di lesione della altrui privacy. La diffusione di una conversazione registrata può avvenire solo in due casi: se c'è il consenso dell'interessato ovvero se avviene con lo scopo di tutelare un proprio o un altrui diritto. Per esempio, colui che pubblica su internet una registrazione di una conversazione avuta con soggetti all'oscuro di ciò commette un illecito. La registrazione avvenuta nel rispetto delle suddette regole è invece assolutamente utilizzabile all'interno del processo penale. In altre parole, chi voglia ottenere la punizione di un altro soggetto, colpevole di aver commesso un reato, oppure dimostrare in un processo, in cui egli stesso è parte, una determinata circostanza, può utilizzare la registrazione eseguita, anche da altri nel suo interesse, e presentarla al Giudice penale. Il trattamento dei dati personali e dei dati sensibili, ammesso di norma in presenza del consenso dell'interessato, può essere, infatti, effettuato anche senza che a questi sia data l'informativa di cui all'art. 13, co.1 del citato decreto e, anche in assenza di consenso, se - come sancisce l'art. 24, co. 1, lett. f) - è volto a far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere le investigazioni difensive previste dalla legge 397/2000, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Analogo discorso, in ultimo, se i dati trattati siano idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (cd. dati "supersensibili"), con l'imprescindibile rispetto della condizione che in tal caso il diritto sia di rango pari a quello dell'interessato, ovvero consistente in un diritto della personalità o in un altro diritto o libertà fondamentale e inviolabile. Il legislatore si è, dunque, preoccupato di operare un bilanciamento tra gli opposti interessi sottesi alle posizioni di chi pretende il rispetto della propria privacy e di chi, per agire o difendersi dinanzi ad un giudice, ha bisogno di trattare i dati personali (o sensibili, o supersensibili) del suo interlocutore. In questo caso, infatti, il diritto alla riservatezza - inteso come la pretesa che la notizia, liberamente affidata ad altri non sia da costui resa nota senza il consenso dell'affidante - cede il passo rispetto all'esigenza di formazione della prova. All'interno del processo penale, la registrazione costituisce prova documentale e pertanto è liberamente valutabile dal Giudice. Quanto alle modalità di ingresso di detto elemento probatorio nell'ambito dell'istruttoria, va detto che essa può essere consegnata immediatamente all'Autorità Giudiziaria, dunque, al Pubblico Ministero con un atto di querela, se con la stessa si vuole dimostrare l'esistenza del reato rappresentato con la stessa querela. Si può

anche produrre, comunque, al Pubblico Ministero, da parte dell'indagato o della persona offesa (o dai rispettivi difensori) nel corso delle indagini, in qualsiasi momento. Successivamente, terminate le indagini, nel corso del processo se ne può chiedere l'acquisizione al Tribunale. Non è necessario che la registrazione venga trascritta da un esperto (consulente) poiché è la stessa registrazione ossia il nastro o l'apparecchio sul quale è impressa che costituisce la prova documentale. Saranno il Pubblico Ministero oppure il Tribunale a nominare - solo eventualmente - un consulente, nel primo caso, un perito, nel secondo, per procedere alla trascrizione di quanto in essa contenuto. In alternativa, sia nel corso delle indagini preliminari e sia nel processo, la parte privata (indagato, imputato, parte offesa, parte civile) potrà autonomamente nominare un proprio consulente e produrre la registrazione all'Autorità insieme alla trascrizione. Nella sentenza in esame i giudici del Palazzaccio, facendo un enorme passo in avanti, giungono ad affermare che le registrazioni audio e video debbono essere considerate prove documentali anche nel processo civile. Volendo in questa sede esaminare, sia pure brevemente il problema nell'ottica civilistica, viene subito in rilievo l'art. 2712 c.c. La registrazione altro non è che una prova documentale preconstituita - un documento che ha nel file audio il suo supporto materiale - compresa nell'elenco delle riproduzioni magnetiche contenuto nel disposto del citato dato normativo. La registrazione non necessita d'altro, per la sua acquisizione al processo, che della produzione o esibizione in giudizio ad opera della parte. È consigliabile che il supporto con la registrazione venga depositato unitamente alla trascrizione del suo contenuto o che si richiede che venga trascritto da un consulente tecnico nominato dal Giudice. Trattandosi di prove documentali preconstituite, per esse non si pone mai un problema di ammissibilità, ma soltanto di utilizzabilità. Con ciò si intende significare che alla produzione di documenti non può mai opporsi la controparte e che non esiste alcun potere dell'istruttore di vietare la produzione o di ordinare l'espunzione dal fascicolo di causa di un documento. È soltanto in sede di decisione e, quindi di valutazione finale di tutte le prove acquisite, che il Giudice dovrà tenere e dare conto della possibilità o meno di utilizzare il documento, sotto i profili della ritualità della produzione e della rilevanza. L'efficacia probatoria delle registrazioni in argomento è però subordinata, in ragione della loro formazione fuori dal processo e senza le garanzie dello stesso, all'esclusiva volontà della parte contro la quale esse sono prodotte in giudizio. Su quest'ultima incombe, infatti, l'o-

nere di disconoscimento, di contestare cioè che i fatti che tali riproduzioni vogliono provare siano realmente accaduti con le modalità risultanti dalle stesse. Perché la registrazione perda la qualità di prova, per giurisprudenza costante, il disconoscimento non può essere generico, ma deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta), nonché tempestivo, cioè avvenire nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla rituale acquisizione delle suddette riproduzioni. (Cass., sez. lav., 28.01.2011, n. 2117; Cass., sez. III, 22.04.2010, n. 9526). Nel caso di contestazione, tuttavia, le registrazioni non sono del tutto inutilizzabili, ma possono assurgere ad elemento di prova che, unito agli altri, può fondare il convincimento del Giudice.

Eleonora Stefanelli

Parto anonimo: l'intervento risolutivo della Cassazione Civile, Sezioni Unite, sentenza n. 1946, del 25.01.2017

Inquadramento normativo e pregressi orientamenti giurisprudenziali

La fonte normativa che qui ci interessa è rappresentata dalla legge n. 184/1983, intitolata "Diritto del minore ad una famiglia". La *ratio* sottesa a tale normazione è di agevole comprensione: garantire al minore il diritto di crescere ed essere educato nell'ambito della propria famiglia. Di qui la possibilità di far ricorso a specifici istituti nelle ipotesi in cui il nucleo familiare di origine non sia in grado di provvedere alla crescita e all'educazione del minore. Si tratta dell'affidamento nonché dell'adozione, laddove è proprio con riguardo a quest'ultimo istituto (adozione) che risulta particolarmente interessante, ai fini della tematica in esame, la previsione di cui all'art. 28.

L'importanza di tale dato normativo risiede essenzialmente nel fatto che attribuisce alla madre la possibilità di partorire in ospedale rimanendo nell'anonimato, senza così dover necessariamente procedere al riconoscimento del bambino. In proposito, risulta interessante il comma 7 dell'art. 28 della legge 04.05.1983, n. 184, a mente del quale "l'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, del DPR 3.11.2000, n. 396".

Già ad una prima lettura si evince la rigidità della norma nel negare al figlio abbandonato l'accesso alle informazioni concernenti la propria origine.

Tanto più che l'art. 28, nel rinviare al DPR 396/2000, va a rafforzare la segretezza in tema di maternità, rendendo inaccessibili anche le informazioni cd. "non identificative", quali notizie ricavabili dal certificato di assistenza al parto o dalla cartella clinica. Difatti, è espressamente previsto che queste possano essere acquisite dal figlio solo "dopo che siano decorsi cento anni dalla sua nascita". Una scelta di chiusura che, almeno in un primo momento storico, ha trovato la propria giustificazione nella formulazione normativa¹ nonché nell'ampio e variegato panorama giurisprudenziale. Non a caso, a detta dei pregressi arresti giurisprudenziali, la *ratio* va ricercata in una specifica esigenza: contenere il ricorso a pratiche interruttrive della gravidanza al fine di salvaguardare maggiormente l'incolumità della madre/gestante nonché del piccolo appena nato e, dunque, distogliere la donna dal prendere decisioni irreparabili².

Ancor più, gli orientamenti tradizionali hanno inteso attribuire alla norma *de qua* il merito di aver proceduto ad una ragionevole valutazione comparativa dei diritti inviolabili, quali diritti facenti capo ai protagonisti della vicenda³.

Tuttavia, il sistema così come delineato ha finito con il destare non poche critiche. Difatti, nel corso degli anni si assiste ad una vera e propria *querelle* circa l'urgenza di riformare il rigido meccanismo di accesso alle informazioni, in modo da consentire una maggiore apertura anche in ipotesi di originario divieto della madre a voler essere nominata, soprattutto con riferimento alla posizione del figlio che intendesse conoscere le proprie origini.

Si avverte, in sostanza, la necessità di dare attuazione ad uno svecchiamento, in termini di apertura, dell'impianto originariamente positivizzato. Da una parte, si persegue *ex novo* la via giurisprudenziale, nel senso che la Corte Costituzionale nonché la CEDU vengono nuovamente investite della delicata problematica; dall'altra, invece, viene percorsa la via di natura legislativa, laddove vengono presentate dinanzi al Parlamento diverse proposte di modifica⁴.

Uno sguardo alla sentenza Godelli c/Italia n. 33783/09 del 25 settembre 2012 CEDU nonché alla pronuncia n. 278/2013 della Corte Costituzionale

Una boccata d'aria giunge, dapprima, nel 2012 con l'intervento della CEDU e, poco dopo, nel 2013 con pronunce dei Giudici costituzionali, entrambe aventi un fine comune: abbattere l'ingiustificata esclusione del figlio (non riconosciuto) a conoscere le informazioni concernenti l'identità dei genitori biologici. Soprattutto, con



J. J. Faber,
Veduta di Amalfi,
Kunsthalle,
Amburgo

riguardo a quei casi in cui la madre avesse scelto di rimanere anonima al momento della nascita. Pronunce che meritano di essere sicuramente analizzate, partendo dalla Corte di Strasburgo. Questa, in seguito a ricorso (ex art. 34 CEDU⁹) presentato nel 2009, è stata chiamata a pronunciarsi su un delicato caso involgente l'impossibilità per un figlio di accedere alle generalità della madre biologica, la quale aveva scelto di rimanere nell'anonimato al momento del parto.

La sentenza arriva nel settembre 2012, mostrando sin dalle prime righe il suo carattere innovativo e al contempo rivoluzionario rispetto all'impostazione fornita dallo stesso Giudice nel 2008 e, ancor prima, dalla Corte Costituzionale nel 2005⁶. Difatti, in una chiara inversione di tendenza, il Giudice comunitario finisce con il sostenere che la condotta posta in essere dal nostro Paese,

quale Stato membro, sia violativa dell'art. 8 della Convenzione dei Diritti dell'Uomo, in quanto non idonea a garantire il giusto equilibrio, in termini di proporzionalità, tra gli interessi delle parti. Pertanto, a detta della Corte, l'Italia ha oltrepassato il margine di discrezionalità riconosciute, in ragione di diversi fattori. In primo luogo, la normativa italiana non attribuisce al figlio adulto e adottato da terzi la possibilità di avanzare richiesta di accesso a dati e/o informazioni non identificative circa le proprie origini familiari; in secondo luogo, il nostro ordinamento non prevede una procedura volta a verificare la persistente volontà della madre nel non voler essere identificata e tale da ammettere una eventuale revoca dell'originaria decisione di segretezza o anonimato della stessa circa i propri dati identificativi⁷.

Ad un anno di distanza, è seguita la pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 278 del 22 novembre, ha finito con il dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 legge 184/1983 nella parte in cui "non prevede - attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che assicuri la massima riservatezza - la possibilità per il Giudice di interpellare la madre - che abbia dichiarato di non voler essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1, DPR n. 396/2000 - su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione".

Tuttavia, la suindicata declaratoria di incostituzionalità se, per un verso, ha dato il via ad una revisione del sistema, andando a scardinare il principio di irreversibilità della decisione di segretezza e/o anonimato sino ad allora cristallizzato, dall'altro, invero, ha finito con l'ingenerare ulteriori problematiche, soprattutto in sede applicativa. I Giudici, in sostanza, si sono trovati dinanzi un quadro non proprio omogeneo ed unitario, tanto che si è assistito all'emanazione di pronunce aderenti a correnti di pensiero diametralmente opposte.

Difatti, alcuni Tribunali⁸ hanno inteso abbracciare le linee direttrici fornite dalla Consulta, delegando il Giudice ad interpellare, mediante apposita procedura (*rectius*: interpellato), la madre biologica al fine di verificarne l'attuale volontà in merito ad una eventuale decisione di revoca dell'anonimato. Rispondendo così positivamente alla richiesta del figlio circa la conoscenza delle proprie origini.

Altri uffici, tra cui la Corte d'Appello milanese⁹, hanno adottato decisioni di segno negativo, sull'assunto che la carenza di una adeguata fonte normativa - che andasse a regolamentare opportunamente ed adeguatamente le modalità di ricerca e di interpellato della donna/gestante che avesse deciso di partorire in segreto - funge da elemento ostativo; più precisamente, non rende agevole un allineamento alla posizione avallata dalla giurisprudenza costituzionale¹⁰.

È emerso, dunque, una disorganicità che ha condotto le autorità giurisdizionali (nello specifico, i Giudici di merito) ad adottare pronunce assolutamente discordanti tra di loro, visto il clima di indeterminatezza e, dunque, di forte aleatorietà in cui si sono ritrovate ad operare.

Il nodo gordiano, pertanto, non sembra assolutamente sciolto. Nonostante gli sforzi compiuti in sede giurisprudenziale, ancora non risultano delineate le modalità di intervento e, dunque, le aree di confine entro cui il Giudice si sarebbe potuto abilmente muovere, nell'esercizio dei propri poteri. Per tale ragione, in talune ipotesi si è proposto per una giustificazione della violazione del diritto

del figlio ad avere contezza, in termini biologici, delle proprie origini.

Il tutto a causa di un vuoto normativo. Vuoto che ha sollevato un giro di criticità, stante anche le numerose richieste di chiarimenti avanzate dall'Associazione dei magistrati per i minorenni e la famiglia alla Procura della Suprema Cassazione. Chiarimenti che hanno indotto il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione a richiedere un intervento risolutivo delle Sezioni Unite ex art. 363, primo comma, c.p.c., al fine di enunciare il principio di diritto cui il Giudice di merito avrebbe dovuto attenersi.

Insomma, un vero e proprio polverone, il cui esito ha avuto luogo quattro anni dopo la pronuncia della Corte Costituzionale. Esattamente il 25 gennaio 2017, con la sentenza n. 1946 delle SS. UU.

Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini: la risposta positiva offerta dalle SS.UU.

Come già sopra anticipato, la rimessione dell'annosa *questio* (involgente la materia del parto anonimo e del diritto del figlio non riconosciuto al momento della nascita, e adottato da terzi, di accedere alle informazioni inerenti le sue origini naturali) ha avuto luogo per mano del Procuratore generale, avendo questi richiesto e sollecitato la risoluzione, in punto di diritto, della fattispecie.

Le motivazioni di tale rimessione vanno ricercate in specifici aspetti. In primo luogo, nel mancato intervento del Parlamento e, quindi, nella carenza di norme legislative *ad hoc* che andassero a regolamentare uniformemente la tematica in oggetto; in secondo luogo, nell'insorgenza dei distinti e contrastanti approdi interpretativi in sede giurisprudenziale.

Le Sezioni Unite nel ritenere pienamente ammissibile la richiesta avanzata dal procuratore, hanno depositato nel gennaio 2017 la tanto attesa decisione. Pronuncia che interviene al fine di sciogliere, in chiave risolutiva, il dibattito sul rapporto tra il diritto di ogni persona a conoscere le proprie origini e il contrapposto diritto all'oblio della donna che ha partorito avvalendosi dell'anonimato.

In particolare, si soffermano sulla tutela accordata a tali interessi partendo da una disamina delle linee direttrici messe in evidenza dalla Consulta con la pronuncia n. 278 del 2013. A detta della Cassazione, la sentenza della Corte Costituzionale non va intesa né come sentenza di inammissibilità per discrezionalità del legislatore né tantomeno quale pronuncia di costituzionalità accertata ma non dichiarata, nel senso di sentenza di rigetto accompagnata da una esortazione nei confronti del legislatore affinché provveda ad

una riforma della disciplina.

Trattasi di una sentenza di accoglimento additiva, laddove oltre a contenere un vero e proprio principio prevede una chiara regola circa la possibilità d'interpello della madre da parte del Giudice su istanza del figlio. Pertanto, la norma dichiarata costituzionalmente illegittima¹¹ "cessa di avere efficacia", non potendo trovare applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.

Di conseguenza, la perdurante applicazione della norma dichiarata incostituzionale si risolverebbe nel mantenimento del *vulnus* recato dall'art. 28, comma 7, legge 184/1983 agli artt. 2 e 3 Cost., con sacrificio totale del diritto del figlio a conoscere le proprie origini.

Dunque, stando all'*iter* logico-argomentativo seguito dalla Suprema Corte di Cassazione, occorre salvaguardare le posizioni assunte da tutti i soggetti coinvolti, nel senso che va loro riconosciuta, per mano del Giudice, l'effettiva e concreta possibilità di esercitare i rispettivi diritti fondamentali.

Più precisamente, la madre biologica deve essere messa in condizione di ritrattare l'originaria scelta di anonimato qualora il figlio si dichiari interessato ad avere informazioni finalizzate ad una ricostruzione della sua identità naturale; il figlio, dal canto suo, deve avere la possibilità di accedere alle notizie concernenti le sue origini, sempre che la portatrice dell'interesse all'anonimato intenda revocare l'iniziale dichiarazione.

.....

- 1 Si vedano, d.lgs. n. 196/2003 art. 93 rubricato "Certificato di assistenza al parto" nonché art. 30, 1 comma, del DPR 3 novembre 2000, n. 396.
- 2 Cfr. Corte Costituzionale n. 425 del 25.11.2005. Nello stesso senso, Cons. Stato n. 3402/2003 secondo cui l'anonimato della donna in relazione alla nascita di un figlio non riconosciuto è doppiamente tutelato. Da un lato, risulta garantito dalla possibilità di far constare la volontà di non essere nominata nell'atto di nascita; dall'altro, dal divieto posto a carico degli istituti custodi di rivelare la documentazione relativa alla nascita. Stando alle argomentazioni sostenute dai Giudici amministrativi, tali disposizioni costituiscono un caso di divieto di divulgazione, in presenza del quale va escluso l'esercizio del diritto di accesso (ex art. 24, legge 241/1990).
- 3 Cfr. Corte europea diritti dell'uomo, n. 35991 del 10 gennaio 2008 - Sez. III, secondo cui: "Non viola l'art. 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, relativo al rispetto della vita privata e familiare, quello Stato che non consente ad una donna che ha partorito in anonimato di ritornare, decorso il termine concesso per legge, sulla sua decisione ...".
- 4 In tal senso, meritano sicuramente attenzione le diverse proposte di legge che furono presentate dinanzi al Parlamento nazionale nel periodo storico che ha interessato gli anni 2008 e 2009. Si tratta, nello specifico, di tre proposte che presentano sì un punto di contatto ma comunque divergono tra di loro, nella ricerca delle migliori modalità di realizzazione, di equilibrata ponderazione dei distinti interessi in tema di parto anonimo, quali quello della madre biologica e del figlio adottato che intenda conoscere le proprie origini. Difatti, da un lato tutte concordano nel ritenere che il parto anonimo o in segreto sia una conquista giuridica effettiva e, come tale, difficile da mettere in discussione. D'altro canto, però, ognuna di

esse offre una differente visione circa gli interventi da dover operare ai fini di un bilanciamento equo degli interessi in gioco. Più precisamente, se si guarda alla proposta n. 29129 del novembre 2009, va detto che questa aveva optato per una scelta radicale rispetto al testo normativo fino ad oggi in vigore. Ovvero, intendeva procedere all'inserimento di un termine entro cui poter richiedere la revoca dell'anonimato della madre, stabilendo che il divieto della madre di essere nominata andava abbattuto al raggiungimento del 40 anno di età del figlio. Diversamente, la proposta n. 3030 del dicembre 2009 risultava maggiormente in sintonia con le linee direttrici offerte dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, dal momento che attribuiva alla madre che avesse partito in anonimato di valutare la possibilità di rendere nota la propria identità al figlio.

- 5 Articolo 34, Convenzione Europea Diritti dell'Uomo, è intitolato "Ricorsi individuali". Statuisce espressamente che "La Corte può essere investita di un ricorso da parte di una persona fisica, un'organizzazione non governativa o un gruppo di privati che sostenga d'essere vittima di una violazione da parte di una delle Alte Parti contraenti dei diritti riconosciuti nella Convenzione o nei suoi protocolli. Le Alte Parti contraenti si impegnano a non ostacolare con alcuna misura l'esercizio effettivo di tale diritto".
- 6 La disciplina contenuta nell'art. 28, comma settimo, della legge n. 184 del 1983, aveva superato indenne nell'anno 2005, il vaglio di legittimità costituzionale. Difatti, i Giudici costituzionali ritennero che la suindicata fonte normativa non si ponesse in contrasto con gli artt. 2, 3 e 32 Cost. Dunque, risultava infondata la questione sollevata con riguardo alla parte in cui la norma *de qua* escludeva la possibilità di autorizzare l'adottato all'accesso alle informazioni sulle origini senza la previa verifica, da parte del Giudice, della persistenza della volontà della madre biologica di non essere nominata.
- 7 Con la Sentenza Godelli c/Italia del 25 settembre 2012, la Corte nel definire portata applicativa della nozione di "vita privata" vi ricomprende anche il diritto a conoscere la propria ascendenza, in quanto comprendente aspetti di indubbia rilevanza che attengono all'identità personale, di cui, tra l'altro, fa parte anche l'identità dei genitori. In proposito, si richiama a quanto consacrato dall'art. 8 CEDU, statuendo che tale norma va a "tutelare un diritto all'identità ed allo sviluppo personale nonché quello di allacciare ed approfondire relazioni con i propri simili ed il mondo esterno". Sviluppo che, a detta della Corte, è intimamente e strettamente funzionale ad elementi che vadano ad incrementare lo stesso, quali la "scoperta dei dettagli relativi alla propria identità di essere umano" nonché l'"interesse vitale ad ottenere informazioni necessarie alla scoperta della verità riguardante un aspetto peculiare dell'identità personale, ivi compresa l'identità dei genitori".
- 8 Una indubbia scelta di apertura cui hanno aderito il Tribunale per i minorenni di Trieste, Tribunale per i minorenni per il Piemonte e la Valle D'Aosta nonché la Corte d'Appello di Catania, sezione famiglia, persona e minori. In tal caso, è stata manifestata una condivisione ai principi enunciati dalla Corte Costituzionale nel 2013 e, ancor prima, dalla CEDU, ammettendo in tal modo l'interpello riservato anche *sine lege*.
- 9 La Corte di Appello di Milano aveva optato per la non immediata efficacia della sentenza n. 278/2013 della Corte Costituzionale, stante la riserva di legge in essa contenuto. Difatti, nell'analizzare la pronuncia della Consulta, si evince chiaramente l'intenzione dei Giudici costituzionali: dettare un principio in base al quale il legislatore dovrà fondare la futura azione legislativa e, pertanto, le autorità giurisdizionali dovranno, di volta in volta, fondare le proprie decisioni valutando il caso singolo e concreto. Si legge, difatti, che "È compito del legislatore introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata, e al contempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all'anonimato, secondo scelte procedurali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica".
- 10 Sulla medesima scia della Corte milanese si sono posizionati il Tribunale per i minorenni di Milano, di Catania, Bologna, Brescia e Salerno. Si tratta di una parte della giurisprudenza di merito che ritiene necessario l'intervento del legislatore al fine di dare validamente corso alla richiesta del figlio a che il Giudice interpellati, in via riservata, la madre biologica circa la persistente volontà di non esse-

re nominata. Di conseguenza, il vuoto normativo non giustificerebbe una procedura di interpello della madre sull'assunto che questa non può avvenire sulla base di modalità individuate arbitrariamente dal solo Giudice. In questo modo, a detta di tale ricostruzione interpretativa, l'intervento del Giudice risulterebbe invasivo degli altri poteri dello Stato, in quanto creativo *ex novo* di un procedimento, non risolutivo in caso di indisponibilità, volto a consentire la comunicazione di informazioni che permettano al figlio di risalire all'identità della madre.

- 11 Nello specifico, il comma settimo dell'art. 28 della legge n. 184, nella parte in cui esclude la possibilità per il figlio nato da parto anonimo di attivare, dinanzi al Giudice, un procedimento atto a raccogliere l'eventuale revoca, da parte della madre naturale, della originaria dichiarazione di anonimato.

Valeria Tevere

La vexata quaestio sulla tutela degli interessi finanziari della UE e la compatibilità della normativa italiana sulla prescrizione con il diritto della UE: la Corte Costituzionale rimette la questione alla Corte di Giustizia

Una delle questioni giuridiche attualmente più dibattute in diritto penale concerne il tema della compatibilità della disciplina nazionale italiana, sull'allungamento del termine massimo di prescrizione, per i reati di grave frode fiscale in materia di IVA, così come modificata dalla legge n. 251/2005, con la normativa primaria europea a tutela degli interessi finanziari dell'UE.

La *quaestio iuris* trae origine dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di Giustizia che lo scorso 8 settembre 2015, nella causa C-105/14 "Taricco ed altri" che ha suscitato e continua a suscitare, sia in dottrina che in giurisprudenza un vivo dibattito. È noto che, con questo *decisum* la Corte di Giustizia ha espressamente chiarito al Giudice del rinvio italiano che la normativa nazionale in materia di interruzione del termine di prescrizione del reato (artt. 160, u.c. e 161 c.p.), così come modificata dalla legge n. 251/2005, nonostante il tempestivo esercizio dell'azione penale, rappresenta un ostacolo alla lotta efficace contro la frode fiscale in materia di IVA in Italia e contrasta, con la norma primaria dell'art. 325 TFUE. Essa, invero, rischierebbe di "lasciare impuniti" coloro che hanno commesso condotte lesive degli interessi finanziari dell'Unione, nella misura in cui la normativa nazionale impedisca di infliggere sanzioni effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea o preveda, per i casi di frode che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, termini di prescrizione più lunghi di quelli previsti per i casi di frode che ledono gli

interessi finanziari dell'Unione Europea: circostanze, queste, che spetta al Giudice nazionale verificare.

La sentenza Taricco, che è espressione di una concezione dei Giudici europei dell'istituto della prescrizione processuale e non evidentemente sostanziale, è apparsa da subito discutibile nei commenti di parte della dottrina (tra i più autorevoli commenti v. M. Luciani, *Il brusco risveglio. I contro limiti e la fine mancata della storia costituzionale in Rivista AIC* n. 2/2016). Essa è stata, infatti, contestata perché imporrebbe al Giudice interno di disapplicare una normativa sostanziale penale, a documento delle garanzie di legalità penale, *in primis* dell'irretroattività *in malam partem*. Sarebbero in gioco la tutela dei diritti fondamentali ed il rispetto dei contro-limiti, in ragione di esigenze sovranazionali di tutela degli interessi finanziari. Anche la giurisprudenza italiana si è divisa *in subjecta materia*.

Solo nella giurisprudenza di legittimità si sono ravvisate tre posizioni: una prima posizione di adeguamento, poi ribaltata a distanza di pochi mesi dalla stessa sezione, all'interpretazione della Corte di Giustizia ed una posizione intermedia (cfr. Cass., III sez. pen, sentenza 20.01.2016 n. 2210; Cass., sez. IV pen., 25.01.2016- ud. 26.02.2016 n. 7914) secondo cui la disapplicazione degli artt. 160 e 161 c.p., in favore dell'art. 325 TFUE, sarebbe possibile ma solo con riferimento ai fatti non ancora prescritti alla data di pubblicazione della sentenza Taricco. Per tutti gli altri invece la già sopravvenuta prescrizione del reato costituirebbe una sorta di "diritto quesito" non più aggredibile dallo *jus superveniens* ancorché introdotto nell'ordinamento interno da fonti del rango dei trattati dell'Unione. Pertanto gli effetti della sentenza Taricco, secondo questo orientamento, dovrebbero valere *pro futuro*. Infine rileva un terzo orientamento contrario della III sezione penale della Suprema Corte, che, con ordinanza del 30 marzo 2016 (depositata in data 8 luglio 2016) n. 28346, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130 (che ordina l'esecuzione del trattato sul funzionamento UE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona, del 13.12.2007 TFUE) imponendo di applicare l'art. 325, par. 1 e par. 2 TFUE, con riguardo all'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella causa Taricco, da cui discenderebbe l'obbligo per il Giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160 e 161 c.p., in presenza delle circostanze indicate nella sentenza allorquando ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA: il contrasto che ne deriva sarebbe con gli artt. 3, 11, 25, c. 2, 27, c. 3 e 101, c. 2 Cost. Qualche mese prima, anche la II

sezione penale della Corte di Appello di Milano, con ordinanza del 18.09.2015 ha sollecitato la Corte Costituzionale ad azionare i contro-limiti, sollevando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge 2 agosto 2008 n. 130 che ordina l'esecuzione del trattato sul funzionamento UE, come modificato dall'art. 2 del Trattato di Lisbona, del 13.12.2007 (TFUE), nella parte che impone di applicare l'art. 325, par. 1 e par. 2 TFUE dalla quale, nell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia nella causa Taricco, discende l'obbligo per il Giudice nazionale di disapplicare gli artt. 160 e 161 c.p., in presenza di circostanze indicate nella sentenza allorché ne derivi la sistematica impunità delle gravi frodi in materia di IVA, anche se dalla disapplicazione e dal conseguente prolungamento del termine di prescrizione discendono effetti sfavorevoli per l'imputato. Precisamente, per la Corte meneghina la disapplicazione delle norme penali sostanziali sulla prescrizione, così come modificata dalla legge n. 251/2005, produrrebbe, infatti, un effetto retroattivo *in malam partem* della normativa nazionale previgente che prevede un allungamento dei tempi prescrizionali e quindi violerebbe il principio di legalità in materia penale di cui all'art. 25, comma 2, Cost. Secondo i Giudici rimettenti sarebbero stati violati i contro-limiti alle limitazioni di sovranità, derivanti dall'adesione dell'Italia all'Unione Europea, cioè sarebbero stati compromessi i principi fondamentali dell'assetto costituzionale interno. I contro-limiti rappresentano i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, quei principi di civiltà giuridica che strutturano l'identità dell'ordinamento statale e che avrebbero una posizione poizore rispetto agli obblighi europei.

Orbene, dopo tanta attesa, finalmente la Corte Costituzionale ha affrontato la questione, invero, "decidendo di non decidere". Con l'ordinanza interlocutoria n. 24/2017, depositata lo scorso 26 gennaio, infatti, la Consulta ha rimesso la questione alla Corte di Giustizia, con lo strumento di tutela indiretta del rinvio pregiudiziale, ai sensi art. 267 TFUE (è il secondo caso in cui la Consulta utilizza il rinvio pregiudiziale dopo l'ordinanza 18.07.2013 n. 207 in materia di personale scolastico).

La Corte Costituzionale, in sostanza, dopo aver riunito i due giudizi di legittimità sollevati dalla Corte di Cassazione e dalla Corte di Appello di Milano, per aver affrontato questioni simili, interroga la Corte di Giustizia "se l'art. 325 paragrafi 1 e 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea debba essere interpretato nel senso di imporre al Giudice penale di non applicare una normativa nazionale sulla prescrizione che osta

in un numero considerevole di casi alla repressione di gravi frodi in danno degli interessi finanziari dell'Unione di quelli previsti per le frodi lesive degli interessi finanziari dello Stato:

- anche quando tale omessa applicazione sia priva di una base legale sufficientemente determinata;
- anche quando nell'ordinamento dello Stato membro la prescrizione è parte del diritto penale sostanziale e soggetta al principio di legalità;
- anche quando tale omessa applicazione sia in contrasto con i principi supremi dell'ordine costituzionale dello Stato membro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro".

Pertanto non resta ora che attendere una nuova decisione della Corte di Giustizia che dovrà definitivamente risolvere la questione e fornire maggiori lumi al Giudice nazionale al riguardo. Presumibilmente la sentenza dovrebbe essere resa in tempi celeri essendo stata chiesta dalla Corte Costituzionale la procedura con rito accelerato.

Rossella Ugliano

Avvocato domiciliatario cancellatosi volontariamente dall'Albo. Notificazione dell'atto di gravame avvenuta mediante consegna dell'atto al medesimo difensore successivamente a detta cancellazione. Nullità. Fondamento. Conseguenze

Nota a Corte di Cassazione - Sentenza n. 3702 del 13.02.2017.

La Suprema Corte di Cassazione Sezione Unite civile, con la sentenza n. 3702 ha stabilito, superando qualsiasi contrasto giurisprudenziale, che "La notifica dell'atto di appello eseguita al difensore dell'appellato che, nelle more del decorso del termine di impugnazione, si sia volontariamente cancellato dall'albo professionale, non è inesistente - ove il procedimento notificatorio, avviato ad istanza di soggetto qualificato e dotato della possibilità giuridica di compiere detta attività, si sia comunque concluso con la consegna dell'atto - ma nulla per violazione dell'art. 330, comma 1, c.p.c., in quanto indirizzata a un soggetto non più abilitato a riceverla, atteso che la volontaria cancellazione dall'Albo degli Avvocati importa per il professionista la simultanea perdita dello *ius postulandi* tanto nel lato attivo quanto in quello passivo". Nel caso preso in esame parte ricorrente sollevava in ricorso, nell'ambito del primo motivo, la nullità della notifica dell'atto di appello, in

quanto l'appellante aveva notificato lo stesso al procuratore costituito, che nelle more si era cancellato volontariamente dall'albo e, per effetto la stessa notifica doveva considerarsi inesistente con conseguente passaggio in giudicato della decisione resa dal Giudice di prime cure.

La prima sezione della Suprema Corte, rilevato posizioni giurisprudenziali non coincidenti riguardo al primo motivo, rimetteva con ordinanza interlocutoria il ricorso al Primo Presidente, il quale lo ha poi assegnato alle Sezioni Unite.

La questione in esame era stata già affrontata dalle Sezioni Unite, infatti una prima tesi seguita in giurisprudenza, affermava che la notifica era inesistente in base ai seguenti rilievi: 1) la cancellazione dall'Albo professionale comportava non solo la perdita dello *ius postulandi*, anche sotto il profilo penale, ma anche la capacità di compiere o ricevere atti processuali, nonché vi era la perdita dell'elezione di domicilio; 2) l'inapplicabilità del principio di ultrattività del mandato atteso che, lo stesso sarebbe illegittimo; 3) necessità di garantire il rispetto del diritto di difesa art. 24 Cost. e al contraddittorio art. 111 Cost. della parte rappresentata dal difensore cancellatosi dall'albo; 4) necessità d'una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, c.p.c. in funzione di garanzia del diritto di difesa della parte rappresentata dal difensore cancellatosi dall'Albo, tale da ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, in via estensiva o analogica, anche l'ipotesi di cancellazione volontaria dall'Albo. Una seconda tesi, invece, era quella della nullità della notifica dell'atto di impugnazione, poiché il procuratore cancellato dall'Albo non è ulteriormente legittimato ad esercitare la professione forense e, quindi le notifiche eseguite nei suoi confronti sono, pertanto, viziate, in quanto non conformi all'art. 330 c.p.c., essendo indirizzate ad un soggetto non più abilitato a riceverle. Tale nullità della notifica, nel caso in cui non sia sanata, con efficacia retroattiva, mediante sua rinnovazione dando tempestivamente seguito all'ordine ex art. 291, comma 1, c.p.c. o grazie alla volontaria costituzione dell'appellato, comporta la nullità del procedimento e della sentenza d'appello, ma non anche il passaggio in giudicato della sentenza d'appello e quella della sentenza di primo grado, poiché l'art. 301, comma 1, c.p.c. deve ricomprendere tra le cause di interruzione del processo, secondo interpretazione costituzionalmente conforme in funzione di garanzia del diritto di difesa, anche l'ipotesi dell'avvocato che si sia volontariamente cancellato dall'Albo, con l'ulteriore conseguenza che il termine di cui impugnazione non riprende a decorrere fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla

sostituzione del difensore volontariamente cancellatosi. Nella sentenza esaminata la Suprema Corte ha osservato che la tesi della nullità tutela la parte appellata, in coerenza con quanto enunciato dall'art. 330, comma 1, c.p.c., poiché la notifica dell'atto appellato è stato trattenuto da un soggetto non più abilitato a riceverla senza ricondurre la fattispecie all'art. 85 c.p.c. dell'ipotesi della cancellazione volontaria dall'albo, in quanto quest'ultima fa presupporre la rinuncia da parte dell'avvocato allo *ius postulandi* riguardo a tutti i mandati in corso. Vi è di più l'art. 11, legge n. 53/94 è coerente con suddetta tesi in quanto: "le notificazioni di cui alla presente legge sono nulle e la nullità è rilevabile d'ufficio, se mancano i requisiti soggettivi ed oggettivi ivi previsti, se non sono osservate le disposizioni di cui gli articoli precedenti e, comunque, se vi è incertezza sulla persona cui è stata consegnata la copia dell'atto o sulla data della notifica". Si tratta di una nullità sanabile *ex tunc* grazie alla spontanea costituzione dell'altra parte o mediante rinnovazione della notifica ai sensi dell'art. 291 codice di rito; ma non anche suscettibili di applicazione dell'art. 157, ultimo comma, c.p.c. secondo il quale la nullità può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa: ciò in quanto la parte notificante ha l'obbligo di verificare non solo l'attualità del domicilio ma anche l'iscrizione all'albo del difensore dell'appellato. In conclusione la notifica è nulla e non inesistente in relazione alla perdita dello *ius postulandi* tanto nel lato attivo quanto in quello passivo e la notifica nulla non pregiudica il notificante, perché fino al venir meno della causa di interruzione o fino alla sostituzione del procuratore cancellato dall'albo il termine di impugnazione non riprende a decorrere.

Anna Villani

La legge antiusura si applica anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore? Commento all'ordinanza interlocutoria della Prima Sezione della Corte di Cassazione, 31 gennaio 2017, n. 2484, pres. Giancola, rel. Acerno

Con una recente ordinanza interlocutoria, la Prima Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata sulla possibilità di rimessione alle Sezioni Unite di una questione abbastanza complessa e da anni in discussione in giurisprudenza, ossia quella relativa all'ambito di applicazione della legge cd. antiusura n. 108 del



E. Welker,
Veduta di Cava de' Tirreni,
coll. privata,
Cava de' Tirreni

1996, se la stessa sia applicabile anche ai rapporti sorti prima della sua entrata in vigore, ma non ancora esauriti. In altre parole, la problematica affrontata attiene alla retroattività o meno della legge in parola e alla rilevanza del fenomeno della cd. usura sopravvenuta, che riguarda tutte le ipotesi nelle quali interessi originariamente rientranti nel limite legale derivante dal tasso soglia, successivamente diventino usurari.

L'ordinanza in oggetto muove da una controversia insorta tra una società per azioni e un istituto di credito in relazione ad un'azione di ripetizione di indebito promossa dalla società contro la banca per la restituzione di somme versate in violazione della legge 108/96.

La peculiarità della vertenza sta nel fatto che si tratta, nella specie, di un contratto di mutuo fondiario. Quest'ultimo, in passato, trovava la sua disciplina nel d.p.r. 21.07.1976 n. 7, il quale stabiliva dei principi in parte derogatori rispetto a quelli generali previsti nel c.c., con particolare riguardo all'applicazione dell'art. 1815 c.c. e alla disciplina dell'anatocismo di cui all'art. 1283 c.c. Infatti, si prevedeva espressamente la non applicazione delle norme summenzionate al credito fondiario, per la regola *lex specialis derogat generali*

(art. 14 del d.p.r. cit.). La disciplina speciale del mutuo fondiario veniva giustificata sulla base del carattere pubblicistico dell'attività svolta dai soggetti finanziatori (essenzialmente istituti di diritto pubblico) e della stretta connessione tra operazioni di impiego e operazioni di provvista.

Tali peculiarità però, come sottolineato dalla stessa Cassazione¹, sono venute meno con l'avvento del d.lgs. 385/1993 (T.U.B.), il quale ha modificato la disciplina del contratto di mutuo fondiario che, oggi, ai sensi dell'art. 38 T.U.B., è un contratto di finanziamento a medio e lungo termine garantito da ipoteca di primo grado su immobili e, pertanto, soggetto alla disciplina di cui all'art. 1283 c.c. e, per quel che ci interessa, alla disciplina generale sull'usura della legge 108/96.

Quest'ultima ha un'applicazione generalizzata, salvo deroghe espresse, previste dalla normativa generale o di settore, deroghe che, in tal caso, non sussistono e, pertanto, anche il contratto di mutuo fondiario deve sottostare alle sanzioni sia penali (art. 644 c.p.) che civili² (art. 1815, co. 2, c.c.) riguardanti i contratti contenenti interessi usurari. Assodata, quindi, l'applicabilità anche al contratto di mutuo fondiario della legge antiusura, la Cassazione, nell'ordinanza *de qua*, affronta il

nodo cruciale relativo alla retroattività o meno della stessa. Ci si chiede, infatti, se la legge 108/96 si possa applicare anche a contratti di mutuo fondiario che, come nel caso di specie, sono stati stipulati in data anteriore alla sua entrata in vigore, ma ancora esistenti successivamente ad essa. Ed è proprio su questo aspetto che sussiste un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità e, di conseguenza, l'opportunità di una pronuncia a Sezioni Unite. Al riguardo, si fronteggiano due orientamenti, nonostante sul punto fosse già intervenuto il Legislatore con la legge di interpretazione autentica introdotta dall'art. 1 del d.l. 394/2000, convertito nella legge 24/2001, nonché la Consulta. La legge di interpretazione autentica, in particolare, prevede testualmente: "Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento". La norma in parola è stata anche dichiarata costituzionalmente legittima dalla Consulta con sentenza n. 29 del 2002, che ha rilevato la conformità dell'interpretazione data dal legislatore non solo alla *ratio* della legge 108/1996, ma anche al principio di ragionevolezza. Ciò posto, secondo una prima impostazione ermeneutica³, basata sul tenore letterale della legge di interpretazione autentica del 2001 - la quale prevede la locuzione "indipendentemente dal loro pagamento" - la legge antiusura si applica solamente ai contratti stipulati dopo la sua entrata in vigore e non alle pattuizioni originariamente legittime e solo successivamente divenute usurarie, così negandosi ogni tipo di rilevanza a fenomeni di usurarietà sopravvenuta. La Legge antiusura, quindi, è irretroattiva e non trova applicazione con riguardo alle pattuizioni anteriori alla sua entrata in vigore.

Per converso, un secondo orientamento⁴ afferma che le norme della legge 108/1996, pur non essendo retroattive, comportano l'inefficacia *ex nunc* delle clausole dei contratti conclusi prima della loro entrata in vigore, sulla base del rilievo, rilevabile anche d'ufficio dal Giudice, che il rapporto giuridico, a tale momento, non si era ancora esaurito. Tale impostazione, dunque, applica la disciplina della legge antiusura anche ai contratti stipulati prima della sua entrata in vigore, ma che continuano ad avere vigenza successivamente ad essa, basandosi, appunto, sulla permanenza del rapporto. In tal modo, questa parte della giurisprudenza dà rilevanza al fenomeno dell'usura sopravvenuta.

In conclusione ed in attesa della pronuncia delle

Sezioni Unite, si può provare ad ipotizzare che il Supremo Consesso aderirà ad un'interpretazione letterale, guardando sia alla legge di interpretazione autentica n. 24 del 2001 che alla pronuncia della Corte Costituzionale, ma anche al dato normativo inconfutabile degli artt. 644 c.p. e 1815 c.c.⁵, con la conseguente applicabilità della disciplina antiusura solo ai contratti stipulati successivamente alla sua entrata in vigore e che prevedano tassi di interesse originariamente usurari. Il momento rilevante per determinare l'usura dei tassi di interesse praticati convenzionalmente è, dunque, quello della pattuizione degli stessi, non assumendo alcun rilievo il successivo momento del pagamento.

Tale impostazione ermeneutica sarebbe da preferire in quanto, come già affermato dalle Sezioni Unite nella nota sentenza Mills 21 aprile 2010 n. 15208, l'art. 12 delle Disposizioni preliminari al codice civile stabilisce che il primo canone ermeneutico che l'interprete deve utilizzare è quello letterale ("Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse...").

Con la conseguente irretroattività della disciplina antiusura e l'esclusione di ogni forma di usura sopravvenuta.

1 Cass. 22.05.2014 n. 11400.

2 A tal riguardo, si sottolinea come la legge 108/1996 abbia modificato il sistema di tutela civile dell'usura, eliminando la previsione a carico del mutuatario degli interessi al tasso legale e predisponendo, per converso, la nullità della clausola del contratto contenente interessi usurari superiori al tasso soglia e la non debenza di alcun tipo di interesse, con la trasformazione del mutuo da oneroso in gratuito.

3 Cass. 29.01.2016 n. 801.

4 Cass. 17.08.2016 n. 17150; ma vedi anche Cass. 14.03.2013 n. 6550; Cass. n.602 e 603 del 2013; Cass. n. 17584 del 2007; Cass. 31.01.2006 n. 2140.

5 Tali norme, infatti, utilizzano i verbi "promettere" e "convenire" relativamente agli interessi usurari. Da una simile terminologia se ne ricava che il momento rilevante per la verifica dell'usura è da individuarsi unicamente in quello della conclusione del contratto, ossia nel momento genetico della pattuizione.

Bibliografia

Bianca, *Diritto Civile, L'obbligazione*, Giuffrè editore, Milano
Chinè- Frattini- Zoppini, *Manuale di diritto civile*, Terza edizione, Nel Diritto Editore
Gazzoni F., *Manuale di diritto privato*, XIV edizione, Edizioni Scientifiche Italiane
Santise M., *Coordinate ermeneutiche di diritto civile*, 2014, Giappichelli Editore, Torino
Santise M., *Coordinate ermeneutiche di diritto civile*, Aggiornamento 2015, Giappichelli Editore, Torino

Sitografia

www.altalex.com
www.dirittocivilecontemporaneo.com
www.diritto.it
www.expartecreditoris.it

Dottrina

Barbara Barbato

L'abuso dei permessi ex art. 33, legge 104 del 1992

La legge n. 104 del 1992 rappresenta il quadro di riferimento di tutte le misure assistenziali e di tutte le agevolazioni fiscali e lavorative per le persone affette da disabilità.

Per handicap si intende una situazione di svantaggio sociale o di emarginazione causata da una minorazione fisica, psichica o sensoriale della persona, che ne determina una difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione sociale (art. 3, comma 1, legge n. 104/92).

Tra le diverse misure predisposte dalla legislazione ad hoc in favore dei disabili, quella prevista nell'art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, relativa ai permessi retribuiti per i lavoratori dipendenti che assistono un familiare affetto da handicap grave, suscita sempre una maggiore attenzione da parte della giurisprudenza sia civile che penale.

Sono sempre più frequenti, infatti, i controlli da parte degli enti competenti sul possibile abuso di tale permesso, che deve essere rigorosamente utilizzato in via esclusiva per l'assistenza del disabile e non per scopi personali.

La disposizione in commento, più precisamente, riconosce al dipendente pubblico o privato il diritto di usufruire di tre giorni retribuiti di permesso per assistere il coniuge, un parente o affine entro il secondo grado, se affetto da handicap con connotazione di gravità (art. 3, comma 3, legge n. 104/92). Nell'ipotesi in cui i genitori o il coniuge della persona con handicap con connotazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, il lavoratore può chiedere i permessi anche per parenti ed affini entro il terzo grado.

Va ricordato che in virtù della legge n. 76/2016, che ha regolamentato le unioni civili dello stesso sesso e i rapporti di convivenza di fatto, ciascuna delle parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso è ormai equiparata al coniuge (art. 1, comma 20, legge n. 76/2016: "Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna

delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso").

Per tale motivo, dunque, anche gli uniti civilmente possono oggi fruire dei permessi di cui alla legge n. 104/1992.

Per i conviventi di fatto, il cui status, come è noto, non è stato compiutamente disciplinato dalla medesima legge n. 76/2016, è intervenuta la Corte Costituzionale, con sentenza n. 213/2016, a ristabilire una condizione di uguaglianza.

Secondo i Giudici delle leggi, infatti: "È incostituzionale l'art. 33, 3° comma, legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificato dall'art. 24, 1° comma, lett. a), legge 4 novembre 2010, n. 183, nella parte in cui non include il convivente tra i soggetti legittimati a fruire del permesso mensile retribuito per l'assistenza alla persona con handicap in situazione di gravità, in alternativa al coniuge, parente o affine entro il secondo grado".

La legge, inoltre, precisa che il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap con connotazione di gravità: si tratta del cd. "principio del referente unico" introdotto dalla legge n. 183/2010, che modificando l'art. 33 della legge n. 104/1992 ha stabilito, per l'appunto, che un solo lavoratore dipendente può godere dei permessi retribuiti per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Tale principio, tuttavia, subisce una deroga per i genitori che assistono un figlio disabile, i quali possono fruire alternativamente dei permessi, fermo restando il limite di tre giorni per soggetto disabile.

Il medesimo lavoratore ha facoltà di chiedere tali permessi (cumulando i giorni di astensione dal lavoro) anche per due persone portatrici di handicap grave, a condizione che si tratti di coniuge o parente o affine entro il primo grado.

Viene riconosciuto, inoltre, il diritto del lavoratore ad avere un trasferimento, ove possibile, in una sede più vicina al familiare da assistere; parimenti, il lavoratore che assiste il disabile non può essere trasferito senza il suo consenso.

Per poter usufruire di tali permessi, non è richiesta la convivenza con il disabile; inoltre, la legge n. 183/2010, modificando l'art. 33, comma 3, della legge n. 104/1992 ha eliminato il requisito della prestazione di assistenza continuativa ed esclusiva da parte del lavoratore al parente disabile; sicché, la concessione dei benefici dei permessi da parte del datore di lavoro al lavoratore è assoggettata solo alle esigenze organizzative del datore di lavoro e all'effettiva necessità di assistenza del disabile. Non è precluso chiedere tali permessi al lavoratore che si trova ad una distanza superiore a 150 km dalla residenza del disabile; tuttavia, in

quest'ultimo caso, il lavoratore deve esibire idonei titoli di viaggio.

La legge 104 precisa che è escluso il godimento di tali permessi nei casi in cui il portatore di handicap è ricoverato a tempo pieno in strutture sanitarie, salvo che anche in questo caso non abbia bisogno, comunque, dell'assistenza continua di un familiare.

I permessi in questione sono retribuiti; a tal riguardo, va precisato che la retribuzione viene anticipata dal datore di lavoro e, successivamente, rimborsata dall'INPS.

Quindi, in ultima istanza è l'INPS (e quindi la collettività) ad erogare il trattamento economico al lavoratore che gode di tali permessi.

Da qui ne discende il notevole disvalore sociale connesso ad un abuso di tale diritto che si ripercuote, in ultima analisi, a danno della collettività. La *ratio* della legge, infatti, è quella di consentire al lavoratore dipendente di prestare assistenza al disabile con connotazione di gravità, con esclusione della possibilità di utilizzare il tempo a disposizione per recuperare energie o ristorarsi dalle fatiche per le cure ed incombenze prestate, invece, in momenti temporali diversi dalla fruizione del permesso.

Due sono le conseguenze principali in caso in cui il dipendente infedele utilizza tali permessi per trarne profitto personale:

- configurazione di un reato di truffa ai danni dello Stato, per indebita percezione del trattamento economico erogato dall'INPS per i giorni di permesso;

- licenziamento in tronco da parte del datore di lavoro, venendo meno la fiducia nel lavoratore.

Per quanto concerne gli aspetti penalistici dell'abuso dei permessi retribuiti per assistenza ai disabili, la Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi al riguardo nei seguenti termini: "Colui che usufruisce dei permessi retribuiti ex art. 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992, pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, non può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni feriali senza, quindi, prestare alcuna assistenza alla persona handicappata. Di talché, risponde del delitto di truffa il lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto di poter usufruire dei giorni di permesso retribuiti, li utilizza per recarsi all'estero in viaggio di piacere, non prestando, quindi, alcuna assistenza" Cass. pen. Sez. II, sentenza dell'1 dicembre 2016, n. 54712.

Chi viene scoperto a impiegare, per scopi personali, una parte della giornata di permesso retribuito può subire dunque, una denuncia ed essere accusato di truffa aggravata ai danni dello Stato.

Il reato lede gli interessi dell'intera collettività, considerato che quando vengono usufruiti i giorni di permesso, la retribuzione è anticipata dal datore di lavoro che viene successivamente rimborsato dall'INPS.

A seguito di segnalazione da parte del datore di lavoro o da parte dell'INPS, si procederà, d'ufficio. Per quanto concerne gli aspetti civilistici dell'abuso dei permessi retribuiti per assistenza ai disabili, un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità ritiene che: "il comportamento del prestatore di lavoro subordinato che, in relazione al permesso legge n. 104 del 1992, ex art. 33, si avvalga dello stesso non per l'assistenza al familiare, bensì per attendere ad altra attività, integra l'ipotesi dell'abuso di diritto, giacché tale condotta si palesa, nei confronti del datore di lavoro come lesiva della buona fede, privandolo ingiustamente della prestazione lavorativa in violazione dell'affidamento riposto nel dipendente ed integra, nei confronti dell'Ente di previdenza erogatore del trattamento economico, un'indebita percezione dell'indennità ed uno sviamento dell'intervento assistenziale" (cfr. Cass. civ., sez. lav. sentenza del 13 settembre 2016, n. 17968).

Il licenziamento per giusta causa, ossia in tronco e senza preavviso, è legittimo, dunque, perché lede il rapporto di fiducia tra il datore di lavoro ed il lavoratore, che con la sua "bugia" ha costretto il datore di lavoro a predisporre un'organizzazione aziendale diversa per supplire alle assenze del richiedente, magari gravando gli altri dipendenti di maggior lavoro.

Il datore di lavoro che deve dimostrare la legittimità del licenziamento può fornire tutte le prove a sua disposizione che dimostrino l'abuso del diritto ai permessi, al pari di ciò che avviene nell'ipotesi in cui il lavoratore si finge malato per dedicarsi ad altra attività lavorativa incompatibile con il suo stato di presunta malattia.

In particolare, il datore di lavoro può ricorrere anche ad un investigatore privato che, pedinando a distanza il lavoratore, può verificare se quest'ultimo si trovi effettivamente a casa del disabile per assisterlo, a patto che il controllo si svolga al di fuori dell'orario di lavoro.

Ovviamente l'investigatore può essere chiamato a confermare in giudizio come teste quello che ha visto personalmente (cfr. *ex multis*, Cass. civ. Sez. lavoro, sentenza del 4 marzo 2014, n. 4984: "Il controllo, demandato dal datore di lavoro ad un'agenzia investigativa, finalizzato all'accertamento dell'utilizzo improprio, da parte di un dipendente, dei permessi ex art. 33 legge 5 febbraio 1992, n. 104 (contegno suscettibile di rilevanza anche penale) non riguarda l'adempimento della prestazione lavorativa, essendo effettuato al

di fuori dell'orario di lavoro ed in fase di sospensione dell'obbligazione principale di rendere la prestazione lavorativa, sicché esso non può ritenersi precluso ai sensi degli artt. 2 e 3 dello statuto dei lavoratori").

Per giunta, tale illecito non necessita di essere previsto nel codice disciplinare ed esposto in luogo accessibile ai lavoratori, in quanto questa ipotesi rientra in uno di quei casi in cui la Corte di Cassazione ritiene che non sia necessaria una corrispondente esplicita previsione del codice disciplinare, trattandosi di un fatto che concretizza condotte rilevanti penalmente e, comunque, di un fatto che ha di per sé un notevole disvalore etico (cfr. ad esempio Cass. civ. Sez. lavoro, sentenza del 3 ottobre 2013, n. 22626: "In materia di licenziamento disciplinare, il principio di necessaria pubblicità del codice disciplinare mediante affissione in luogo accessibile a tutti non si applica nei casi in cui il licenziamento sia irrogato per sanzionare condotte del lavoratore che concretizzano violazione di norme penali o che contrastano con il cosiddetto minimo etico").

Dunque, l'abuso dei permessi ex art. 33, legge n. 104/1992, moralmente deprecabile, viene adeguatamente perseguito anche giuridicamente, sia da un punto di vista penale che civile.

Carmela Concilio

La forma scritta nei contratti bancari e finanziari: nullità del contratto "monofirma" e dell'accordo quadro

La tematica dei contratti bancari e finanziari ha assunto grande rilevanza pratica a partire dai primi anni duemila, a causa della crescente richiesta di erogazione del credito, originatasi a seguito della crisi economica mondiale. Sul piano processuale si è assistito al proliferare di controversie nel sistema bancario che, in alcuni casi, hanno avuto grande risonanza sul piano mediatico. Si definiscono contratti bancari gli accordi negoziali stipulati tra un Istituto di credito bancario, autorizzato dalla legge, e un soggetto - persona fisica o giuridica - interessato ad ottenere l'erogazione di credito o ad usufruire di altri servizi bancari. Ai contratti bancari è espressamente dedicato il Capo XVII del Codice civile che annovera, tra gli altri, il contratto di deposito (art. 1834 e s.s. c.c.), l'apertura di credito bancario (art. 1842 e s.s. c.c.), l'apertura di conto corrente (art. 1852 e s.s. c.c.), lo sconto bancario (art. 1858 e s.s. c.c.); tuttavia, le norme tecniche in materia si rivengono nel d.lgs. n. 385 del 1993, cd. Testo Unico Bancario, di recente integrato da una serie di interventi di

riforma, spesso sollecitati dalle Direttive e dagli *input* europei (v. da ultima la Direttiva 2014/17/UE). Quanto alla natura giuridica, i contratti bancari e finanziari vengono qualificati come contratti per adesione, essendo standardizzati e stipulati unilateralmente dalla banca e poi sottoposti all'approvazione del cliente.

Quest'ultimo rappresenta la parte contrattuale "debole", non avendo altra scelta che aderire al contratto per realizzare l'operazione economica da lui voluta, poiché non esistono, in pratica, margini di negoziazione di un differente contenuto negoziale predeterminato e imposto dalla banca, parte "forte" del contratto.

Tuttavia, come spesso accade nel nostro ordinamento, alla posizione di inferiorità di una parte si contrappongono una serie di garanzie, poste a tutela del sinallagma contrattuale. Ed invero, accanto agli obblighi di informazione, una delle caratteristiche fondamentali dei contratti bancari e finanziari è il requisito di forma scritta. Di fatti, l'art. 117 del T.U.B. prevede che i contratti siano redatti per iscritto ed un esemplare sia consegnato ai clienti; nel caso di inosservanza della forma prescritta il contratto è nullo. L'ordinamento, dunque, sanziona l'inosservanza del requisito di forma scritta con l'ipotesi più grave di invalidità, quale è la nullità, ritenendo che il contratto perda efficacia *ex tunc*, al fine di ripristinare la legalità violata dall'omissione di un requisito essenziale del contratto, con inequivocabile rinvio alla disciplina generale dei contratti di cui all'art. 1325 c.c. Devono essere fatte per iscritto anche quelle modifiche unilaterali del contratto che la giurisprudenza definisce *ius variandi*, ossia il potere di cambiare unilateralmente le condizioni del contratto, a vantaggio della banca.

Ed infatti, ai sensi dell'art. 118 T.U.B., quando i contratti *de quibus* abbiano una durata indeterminata, può essere convenuta la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto, mentre negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse; in entrambe le ipotesi, per esercitare lo *ius variandi*, è necessario che la banca adduca un giustificato motivo e la clausola contrattuale, qualificandosi come vessatoria, deve essere approvata specificamente dal cliente. Lo stesso requisito di forma scritta *ad substantiam* è previsto dall'art. 23 del T.U.F.¹ in materia di contratti tra intermediari finanziari e clienti, il quale prevede la sanzione della nullità relativa cioè rilevabile solo dall'investitore, anch'esso, soggetto contrattuale debole. Si può, quindi, sottolineare un'uniformità di disciplina tra i due corpi normativi, posto che

anche l'art. 23 T.U.F. prevede il requisito di forma scritta del contratto di intermediazione finanziaria e la consegna di una copia al cliente, due obblighi finalizzati a garantire la certezza dei rapporti contrattuali.

Il requisito di forma scritta assurge, dunque, ad un ruolo centrale nell'ambito della complessa disciplina dei contratti bancari, anche laddove venga "mitigato" dalle possibili variazioni contenutistiche che possono essere apportate unilateralmente dalla parte forte del contratto. Negli ultimi anni, anche in giurisprudenza, è emersa la tendenza a preservare tale crisma formale al fine di evitare pregiudizi in danno del cliente-parte debole, come dimostrato nelle recenti pronunce della Suprema Corte di Cassazione, scaturite da contenziosi in tema bancario e finanziario. Una questione interessante che sottolinea l'importanza del requisito della forma *ad substantiam* nei contratti bancari riguarda il cd. contratto monofirma, ovvero il contratto sottoscritto dal solo cliente e privo della firma di un rappresentante dell'Istituto di Credito. La dottrina e la giurisprudenza, già negli anni scorsi, si erano interrogate sulla validità giuridica del contratto monofirma e, con la sentenza n. 4564 del 22 marzo 2012, la Corte di Cassazione aveva promosso un orientamento favorevole alle banche, affermando che il requisito della forma scritta *ad substantiam* fosse integrato qualora il contratto monofirma, prodotto in giudizio, contenesse una dichiarazione confessoria del cliente ovvero la dicitura attestante che una copia della scrittura gli fosse stata consegnata dalla banca². Tale orientamento è stato scardinato da quattro recenti sentenze della Corte di Cassazione con le quali la Sezione prima, ribaltando il precedente indirizzo, ha stabilito che il contratto prodotto in giudizio dalla banca e sprovvisto della propria sottoscrizione, ovvero il contratto recante unicamente la firma del cliente, non prova il perfezionamento del consenso tra le parti in forma scritta (cfr. Corte Cassazione, I Sezione civile, sentenze n. 5919 del 24.03.16, n. 7068 dell'11.04.16, n. 8395 del 27.04.16 e n. 10516 del 20.05.16). Infatti, le firme apposte devono essere necessariamente due ed appartenenti, rispettivamente, al proponente - istituto bancario - e all'oblato - correntista/cliente, così facendo cadere la precedente teoria della sufficiente dichiarazione confessoria contenuta nel contratto. Tuttavia, le pronunce del 2016 pur essendo pro-consumatore, contengono una precisazione che ne corregge il tiro: secondo la Cassazione, infatti, il requisito della forma scritta *ad substantiam* può ritenersi soddisfatto anche se le sottoscrizioni delle parti sono contenute in due documenti distinti (ad esempio la proposta firmata

dalla banca e l'accettazione firmata dal cliente), qualora sussista un collegamento inscindibile tra i due documenti da produrre, entrambi, in giudizio.

La vera novità del nuovo orientamento giurisprudenziale, tuttavia, riguarda la nuova posizione assunta dalla Suprema Corte circa la prova della volontà negoziale dell'Istituto di credito che oggi, non può più essere fornita per *facta concludentia*. Invero, non bastano i comportamenti concreti per dar luogo alla valida stipulazione di un contratto bancario, né il deposito in giudizio di documenti contabili o estratti conto da parte della banca è sufficiente ad estrinsecare la volontà contrattuale della parte non firmataria del contratto monofirma. Tale *revirement* giurisprudenziale ha suscitato le critiche di parte della dottrina che vorrebbe continuare a dare rilievo al comportamento concludente della banca, sostenendo che, diversamente opinando, vi sarebbe una discutibile prevalenza della forma sulla sostanza. In effetti, sulla scorta delle critiche dottrinali, alcune pronunce di merito, hanno continuato ad applicare il vecchio indirizzo giurisprudenziale pro-banca, granitico fino al 2016, sottolineando la necessità di rimettere la questione alle Sezioni Unite, per la composizione del contrasto sorto in seno alla Sezione prima della Corte (cfr. Tribunale Padova 22.05.2016).

In realtà, la Corte di Cassazione sembra muoversi sulla scia delle più recenti pronunce in tema di contratti tra risparmiatori e investitori, come quelle relative alla questione dell'accordo quadro sottoscritto dal solo cliente, problematica in cui pure si intrecciano il requisito di forma *ad substantiam*, la sanzione della nullità e il comportamento concludente dell'intermediario finanziario. Secondo la più recente giurisprudenza in tema di intermediazione finanziaria³, infatti, è nullo per violazione dell'art. 23 T.U.F. l'accordo quadro che non sia stato sottoscritto dal cliente, anche se i successivi ordini del risparmiatore sono stati impartiti all'intermediario per iscritto. Infatti, dopo la stipulazione del contratto di negoziazione, i successivi ordini di acquisto e le operazioni di compravendita danno luogo ad atti negoziali, autonomi rispetto all'originale contratto quadro, di cui costituiscono attuazione. Qualora l'accordo quadro a monte sia nullo per assenza di sottoscrizione di una delle parti, la nullità del contratto si riverbera sulla validità dei successivi ordini di acquisto. Inoltre, la produzione in giudizio del contratto di negoziazione da parte della banca non rende validi retroattivamente gli ordini di acquisto e le operazioni di compravendita *de quibus*, con la conseguente necessità di restituzione della somma impiegata dal cliente e dei



E. Agricola,
Veduta di Atrani,
coll. privata,
Cava de' Tirreni

titoli alla banca. Il consumatore, dunque, potrà far valere la nullità del contratto quadro privo di forma scritta e conseguentemente far dichiarare la nullità di tutti gli ordini di investimento esecutivi di quello che si siano rivelati per lui sfavorevoli, con effetti restitutori e/o risarcitori a proprio vantaggio.

Orbene, il nuovo orientamento originato dalle quattro sentenze della Cassazione del 2016 è un'ulteriore conferma della tendenza giurisprudenziale finalizzata a proteggere la parte contrattuale debole, anche al fine di diminuire il pericolo di controversie fra i contraenti. Se l'assetto contrattuale è correttamente predeterminato per iscritto, si assicura certezza e si riduce il rischio di successive divergenze.

-
- 1 Art. 23, comma 1, del d.lgs. n. 58 del 1998 "I contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, escluso il servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera f), e, se previsto, i contratti relativi alla prestazione dei servizi accessori sono redatti per iscritto e un esemplare è consegnato ai clienti. La Consob, sentita la Banca d'Italia, può prevedere con regolamento che, per motivate ragioni o in relazione alla natura professionale dei contraenti, particolari tipi di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma. Nei casi di inosservanza della forma prescritta, il contratto è nullo".
 - 2 Secondo la sentenza Corte di Cassazione n. 4564/2012 "sia la produzione in giudizio della scrittura da parte di chi non l'ha sotto-

scritta, sia qualsiasi manifestazione di volontà del contraente che non abbia firmato, risultante da uno scritto diretto alla controparte e dalla quale emerge l'intento di avvalersi del contratto, realizzano un valido equivalente della sottoscrizione mancante, purché la parte che ha sottoscritto non abbia in precedenza revocato il proprio consenso ovvero non sia deceduta".

- 3 Cassazione Civile, sez. I, sentenza n. 7068 dell'11.04.2016.

Bibliografia

Sangiovanni V., *Le modifiche unilaterali dei contratti bancari, Obbligazioni e Contratti*, marzo 2012

Santise M., *Coordinate ermeneutiche di diritto civile*, 2016, Giappichelli

Sitografia

www.altalex.com
www.dirittobancario.it
www.expartecreditoris.it

Carmela Gorga

Sostanze stupefacenti e "trattamento" sanzionatorio dalle legge 22 dicembre 1975 n. 685 al d.p.r. 309/90

L'art. 73 T.U. in materia di stupefacenti, al momento dell'entrata in vigore, riunito in sé, in relazione all'abbandono da parte del legislatore del concetto di modica quantità, le previsioni incriminatrici precedentemente delineate dagli artt. 71 e 72 della legge 685/75, a seconda che le

condotte riguardassero quantità non modiche o modiche di stupefacenti¹.

Inoltre, la norma del 1990 determinò l'abbandono del meccanismo di cui all'art. 80 legge 685/75, che prevedeva la non punibilità delle condotte di acquisto e detenzione per uso personale e terapeutico o, purché nei limiti della modica quantità, non terapeutico di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Essa inoltre ampliò il novero delle condotte punibili, affiancandone altre a quelle già contemplate dal previgente art. 71, con l'intento di disciplinare l'intero ciclo degli stupefacenti senza lacune e vuoti normativi.

Dal punto di vista sanzionatorio il legislatore del 1990 introdusse un inasprimento del trattamento penale, salva però la possibilità, prevista dalla nuova disciplina di notevoli abbattimenti di pena in caso di ravvedimento post delittuoso in base all'art. 71 1° co.

Il passaggio dalla legge 685/75 alla legge 162/90 e quindi al T.U. delle leggi in materia di stupefacenti di cui il d.p.r. 309/90, diede luogo a rilevanti questioni di diritto transitorio, regolate dall'art. 2 c.p. Il nuovo trattamento sanzionatorio era più severo, salvo il caso del riconoscimento di lieve entità previsto dall'art. 73 5° co., di quello previsto per analoghe condotte dagli artt. 71 e 72 della legge 685/75, dove il Giudice doveva continuare ad applicare tali ultime norme come più favorevoli in relazione ai fatti commessi prima dell'entrata in vigore della legge 162/90, quando non sussistessero elementi atti a rendere configurabile la suindicata circostanza attenuante speciale.

Le delineazioni dei rapporti tra il neo introdotto art. 73 e il previgente art. 72 imponevano delle riflessioni. I Giudici di legittimità, infatti, ritennero che le ipotesi di reato prima caratterizzate dalla modica quantità della droga fossero sussumibili dopo l'entrata in vigore della legge 162/90 nell'ambito dell'art. 73 5° co. T.U. in materia di stupefacenti, non fosse sovrapponibile a quella dell'abrogato art. 72 in quanto, da un lato la lieve entità del fatto poteva sussistere anche in presenza di una quantità non modica di droga, qualora le particolari connotazioni della condotta attenuassero la rilevanza penale del fatto, e dall'altro quest'ultimo non poteva essere qualificato lieve nei casi in cui, malgrado la modicità della sostanza, i mezzi, le modalità o le circostanze della condotta ne accentuassero la pericolosità sociale.

In quest'ultima ipotesi il fatto rientra nei commi 3 e 4 dell'art. 73 T.U. in materia di stupefacenti con la conseguente applicazione delle pene che ne conseguono e qualora consumato nel vigore della precedente normativa sarebbe rimasto da quello regolato trattandosi di un complesso di disposi-

zioni più favorevoli.

Anche la disciplina delle cause di non punibilità dettata dall'art. 80 legge n. 685/75 continuò ad operare, successivamente all'abrogazione, con riguardo ai fatti anteriormente commessi, e penalmente sanzionabili in base alla nuova disciplina, che tra l'altro perseguiva penalmente le condotte finalizzate all'uso personale, se aventi ad oggetto quantitativi di droga superiori alla dose media giornaliera, in base all'applicazione della legge più favorevole, ex art. 2 c.p.².

¹ Zaina C.A. *Disciplina Penale delle sostanze stupefacenti: Commento, Casistica e Giurisprudenza*, Maggioli Editore 2012

² Grillo S. *Stupefacenti: illeciti, indagini, responsabilità e sanzioni*, Ipsoa 2012

Elia Libroia

Avvocati e grande committenza: finalmente un equo compenso?

Com'è noto, con la legge 4 agosto 2006, n. 248¹ è stato introdotto nell'ordinamento giuridico nazionale la liberalizzazione dei compensi che, tuttavia, non ha generato gli esiti auspicati, giacché sovente accade che il professionista, ed in special modo l'avvocato, sia sottoposto per volontà della cosiddetta grande committenza pubblica e privata² a clausole contrattuali capestro per effetto delle quali sono stabiliti corrispettivi irrisori. Con amarezza il C.N.F. ha constatato che frequentemente le convenzioni con le grandi committenze prescrivono clausole che non prendono affatto in considerazione, né qualitativamente né tantomeno quantitativamente, l'attività lavorativa espletata.

In altri termini, ogniquale volta al legale si presenti un cliente forte, quest'ultimo impone l'inserimento di clausole vessatorie da cui si origina uno sproporzionato squilibrio fra gli interessati dal vincolo contrattuale.

Nella materia di cui si discute sembrerebbe che quanto testé descritto sia destinato ad essere un ricordo spiacevole per la categoria degli avvocati. Il Ministero della Giustizia ha, infatti, predisposto la bozza del "Disegno di legge in materia di equo compenso e clausole vessatorie nel settore legale delle prestazioni legali" che sarà oggetto di disamina da parte del Governo in vista di una presumibile celere approvazione.

Nella specie, ex art. 1, co. 2, d.d.l., si prevede che: "Ai fini della presente legge per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto, alle caratteristiche della pre-

stazione legale, anche tenuto conto dei compensi previsti dal decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6³, della legge 31 dicembre 2012, n. 247⁴.

Sul punto, va osservato che con il provvedimento in commento sono state reintrodotti le tariffe minime esclusivamente verso la grande committenza pubblica e privata.

Peraltro, non va sottaciuto che nel primo comma della disposizione normativa in commento si chiarisca come il precipuo obiettivo in *sedes materiae* consista nel salvaguardare l'equità del compenso degli avvocati iscritti all'albo nei rapporti contrattuali con soggetti differenti dai consumatori o dagli utenti di cui all'art. 3, co. 1, lett. a)⁵, d.lgs. 6.09.2005, n. 206⁶.

Si arguisce, allora, che il legislatore nazionale con il progetto di legge *de quo* miri a proteggere l'avvocato contro i clienti forti in modo che sia possibile conseguire un'equa retribuzione in ossequio al dettato di cui all'art. 2233 c.c.⁷.

Ut supra diximus, seguendo tale direttrice, il legislatore italiano vuole sfuggire a sbilanciamenti di diritti ed obblighi tra le parti, punendo mediante la nullità ogni patto che disponga un compenso non equo per l'avvocato.

In ragione di ciò, è statuita la nullità delle clausole vessatorie ravvisabili nei contratti che involgano l'avvocato e la grande committenza pubblica e privata e clienti forti, in ragione delle quali si dispone la corresponsione di un compenso non equo o qualsiasi altro genere di penalizzazione ingiusta per il professionista legale.

Al riguardo, nell'art. 2, co. 1-3, d.d.l. si legge che: "Si considerano vessatorie le clausole che all'interno di una convenzione stipulata tra un avvocato e uno dei soggetti di cui all'art. 1 della presente legge determinano un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente prevedendo un compenso non equo. In particolare, si presumono vessatorie, fino a prova contraria, le clausole che comportano un compenso non equo e che consistono:

- a) nella riserva al committente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;
- b) nell'attribuzione al committente della facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso;
- c) nell'attribuzione al committente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;
- d) nell'attribuzione al committente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che l'avvocato deve prestare a titolo esclusivamente gratuito;
- e) nell'anticipazione delle spese della controversia a carico dell'avvocato;

f) nella pattuizione di clausole che impongano all'avvocato la rinuncia al rimborso delle spese;

g) nella pattuizione di termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del committente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

h) nella pattuizione che, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore del committente, preveda che al legale sia riconosciuto solo il minore importo previsto in convenzione, anche nel caso che le spese liquidate siano state in tutto o in parte corrisposte o recuperate dalla parte;

i) nella pattuizione che, in ipotesi di nuova convenzione sostitutiva di altra precedentemente stipulata col medesimo committente, preveda che la nuova disciplina sui compensi si applichi, se inferiore a quella prevista nella precedente convenzione, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti e/o fatturati.

È nulla ogni clausola o patto vessatorio stipulato ai sensi dei commi precedenti che preveda un compenso non equo".

Nell'eventualità in cui l'avvocato abbia espletato un'attività lavorativa in favore di un cliente forte, in ragione di una convenzione contenente clausole vessatorie, potrà ricorrere al Giudice in modo che sia rilevata la non legittimità di essa, surrogando l'ammontare del compenso fissato con quello discendente sulla base del decreto ministeriale sui parametri.

Quindi, ai sensi dell'art. 4 del d.d.l. in commento, dopo che il magistrato abbia appurato la nullità della clausola vessatoria, dovrà calcolare l'equo compenso, prendendo in considerazione non solo i citati parametri, ma anche la quantità e la qualità del lavoro compiuto e le peculiarità dello stesso.

In limine, va osservato che, *ex art.* 3 del d.d.l., la nullità opera a vantaggio dell'avvocato, può essere rilevata anche *ex officio* dal Giudice, investe esclusivamente le clausole vessatorie e, di conseguenza, per la parte restante il contratto continua ad essere valido.

1 La legge 4 agosto 2006, n. 248, rubricata "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11 agosto 2006, n. 186.

2 Overosia banche, assicurazioni e grandi imprese.

3 Nella norma *de qua* si sancisce che: "I parametri indicati nel decreto emanato dal Ministro della Giustizia, su proposta del CNF, ogni due anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di

terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge".

4 La legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio 2013, n. 15.

5 In tale disposizione normativa si statuisce che: "Ai fini del presente codice, ove non diversamente previsto, si intende per: a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta".

6 Il d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, denominato "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229", è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 ottobre 2005, n. 235.

7 *Ex art.* 2233 c.c.: "Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal Giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

Giuseppe Matrone

Riforma del processo canonico sulla nullità matrimoniale

Le Lettere apostoliche in forma di *Motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus e Mitis et misericors Iesus* del 15 agosto 2015 hanno ad oggetto la riforma del processo canonico per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio.

Tale riforma nasce in risposta al problema consistente nel ritardo con cui solitamente veniva definito il giudizio, a scapito dei fedeli, che si vedevano costretti ad una lunga attesa per la definizione del proprio stato di vita, nonché in risposta alla necessità sollevata in ambito ecclesiastico di rendere più accessibili ed agili le procedure per il riconoscimento dei casi di nullità.

In tale ottica, Papa Francesco ha voluto condividere coi Vescovi diocesani il compito di tutelare l'unità e la disciplina del matrimonio. Altresì, la riforma intende raggiungere una celerità dei procedimenti che possa assicurare pienamente l'esigenza di ottenere una risposta in tempi ragionevoli alle istanze di giustizia.

Infine, per esprimere la maternità stessa della Chiesa, si è voluto assicurare per quanto possibile la gratuità del processo. Nella riforma possono essere evidenziati alcuni principi tesi a mettere al centro del procedimento la cura e l'accompagnamento pastorale dei fedeli che hanno vissuto il fallimento del loro matrimonio.

Con la presente riforma il Papa prevede una centralità del Vescovo allorché quando chiede che ogni Vescovo diocesano abbia personalmente un Tribunale collegiale o un Giudice Unico e che giudichi personalmente nel processo *brevis*.

In particolare: il Vescovo stesso è Giudice, ciò vale specialmente nel processo *brevis*, come si dirà meglio in seguito; il processo giudiziale richiede,

se possibile, il Giudice collegiale, ma è potestà del Vescovo nominare un Giudice Unico.

Il Vescovo esercita il suo ministero in comunione con gli altri membri del collegio episcopale. Così si ricorda che la provincia ecclesiastica è istanza giurisdizionale intermedia tra il Vescovo e il Romano Pontefice; secondo la nuova legge le conferenze episcopali organizzeranno un *vademecum* per garantire organizzazione e uniformità nelle procedure; il servizio alla Sede Apostolica della Rota Romana si sostanzia nel ricevere l'appello del processo ordinario o *brevis*, nel promuovere corsi di formazione delle persone che possono prestare la loro opera nei tribunali per le procedure matrimoniali.

L'esigenza di semplificare e snellire le procedure ha condotto a semplificare il processo ordinario.

In questo ambito, le innovazioni più significative sono: 1) l'abolizione della doppia decisione conforme obbligatoria: d'ora in poi, se non c'è appello nei tempi previsti, la prima sentenza, che dichiara la nullità del matrimonio, diventa esecutiva; 2) l'istituzione di un nuovo processo, *brevis*, che opererà nei casi più manifesti di nullità, con l'intervento personale del Vescovo al momento della decisione.

Quest'ultima forma di processo troverà applicazione nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta dalla domanda congiunta dei coniugi e da argomenti evidenti, essendo le prove della nullità matrimoniale di rapida dimostrazione. La decisione finale, di dichiarazione della nullità o di rinvio della causa al processo ordinario, appartiene al Vescovo stesso.

Sia il processo ordinario che quello *brevis* sono comunque processi di natura prettamente giudiziale, il che significa che la nullità del matrimonio potrà essere pronunciata solo qualora il Giudice consegua la "certezza morale" sulla base degli atti e delle prove raccolte. In ultimo, i Vescovi sono tenuti ad assicurare per quanto possibile la gratuità delle procedure. Orbene, i recenti interventi *Motu proprio* hanno condotto ad una semplificazione delle procedure per la eventuale dichiarazione di nullità matrimoniale. Il Santo Padre ha voluto che il Vescovo nella Chiesa, di cui è pastore e capo, sia anche giudice tra i fedeli a lui affidati. Nell'ambito pastorale il Vescovo affiderà a persone idonee l'indagine pregiudiziale, che servirà a raccogliere gli elementi utili per l'introduzione del processo giudiziale, ordinario o *brevis*, da parte dei coniugi, tramite soggetti giuridicamente preparate.

L'indagine si chiude con la stesura della domanda o del libello da presentare al Vescovo o al Tribunale competente.

A seguito della riforma del 2015 ogni Vescovo e

ogni Metropolitana devono procedere all'istituzione del Tribunale diocesano.

Se già esiste un Tribunale, ma che non ha competenza per la nullità matrimoniale, il Vescovo emette un decreto con il quale conferisce la competenza al proprio Tribunale. Inoltre, qualora fosse impossibile avere un collegio di tre Giudici il Vescovo dovrà decidere di affidare le cause a un Giudice unico.

Normalmente sono i coniugi a impugnare il matrimonio, magari congiuntamente, ma può farlo anche il promotore di giustizia secondo il dettato del can. 1674.

Il Giudice prima di accettare la causa dovrà avere certezza che il matrimonio sia irrimediabilmente fallito, in modo da risultare impossibile il ristabilire la convivenza dei coniugi.

Il Tribunale competente sarà normalmente scelto secondo le previsioni dei can. 1671, 1672, 1673.

Nel processo ordinario, il Vicario giudiziale competente, una volta ricevuto il libello tramite decreto notificato alle parti e al difensore del vincolo, deve, innanzitutto, ammetterlo, se vi ravvisa un fondamento.

In seguito, deve notificarlo al difensore del vincolo e alla parte che non ha firmato il libello, la quale ha un termine di quindici giorni per rispondere. Decorso tale termine, il Vicario giudiziale fissa la formula del dubbio, determinando i capi di nullità della causa; stabilisce se la causa si tratterà con rito ordinario o *breviore*; nel caso di processo ordinario con lo stesso decreto costituisce il collegio dei Giudici o in mancanza il Giudice unico.

In materia di valutazione delle prove il *Motu proprio* introduce alcune novità che di seguito si annoverano. Rafforza il principio del valore delle dichiarazioni delle parti, che, se godono di testi di credibilità, considerati tutti gli indizi e gli argomenti, in assenza di confutazione, possono assumere valore di prova piena. Anche la deposizione di un solo teste può fare piena fede.

Nelle cause per impotenza o difetto del consenso per malattia mentale o anomalia psichica, si dovrà ricorrere all'opera di uno o più periti, salvo che dalle circostanze appaia inutile.

Ancora, se nell'istruttoria della causa sorge il dubbio sulla probabile non consumazione del matrimonio, sarà sufficiente sentire le parti per sospendere la causa di nullità, completare l'istruttoria in vista della dispensa *super rato*, e trasmettere gli atti alla Sede Apostolica, con la domanda di dispensa di una o di entrambe le parti, e con il voto del Tribunale e del Vescovo.

Come si accennava sopra, la prima sentenza affermativa, se non appellata nei termini, diviene esecutiva. Questo significa che, se una parte si è rifiu-

tata di ricevere qualsiasi informazione relativa alla causa, si ritiene che abbia rinunciato anche a ottenere la copia della sentenza, e basterà notificarle solo la parte dispositiva.

Dunque, restando fermo il diritto di presentare la querela di nullità, decorsi i termini per l'appello, la prima sentenza che dichiara la nullità del matrimonio diviene esecutiva. Purtuttavia, in caso di appello, è possibile rigettare la domanda quando appaia meramente dilatoria, con decreto del Collegio.

Contro una sentenza esecutiva è possibile ricorrere al Tribunale di terzo grado per la nuova proposizione della causa a norma del can. 1644, adducendo nuovi e gravi prove o argomenti, chiedendo così un nuovo esame della causa.

Con riferimento al processo in forma *breviore*, occorre precisare, in sintesi, che in presenza di situazioni di fatto indicative della nullità evidenti del matrimonio, comprovate da testimoni o documenti, il Vescovo diocesano ha la competenza a giudicare la domanda.

Questo nuovo rito, in altre parole, permette al Vescovo diocesano di emettere una sentenza di nullità nelle cause in cui sussistono i seguenti due presupposti: a) la domanda è proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell'altro; b) le circostanze di fatti e di persone rendono manifesta la nullità.

Queste circostanze - normalmente riscontrate nell'indagine pregiudiziale o pastorale ed elencate in modo esemplificativo all'art. 14 delle Regole procedurali - non sono nuovi capi di nullità. Si tratta, semplicemente, di situazioni che la giurisprudenza ritiene elementi sintomatici di invalidità del consenso nuziale. Esse possono addirittura suggerire con evidenza la nullità del matrimonio. In particolare sono: 1) una mancanza di fede che genera la simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà; 2) la brevità della convivenza coniugale; 3) l'aborto procurato per impedire la procreazione; 4) l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo; 5) l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione; 6) la causa del matrimonio estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna; 7) la violenza fisica inferta per estorcere il consenso; 8) la mancanza di uso di ragione comprovata da documenti medici.

Saranno necessari per iniziare un processo *breviore*: a) la domanda proposta da entrambi i coniugi o da uno di essi col consenso dell'altro, al Vescovo o al Vicario giudiziale; b) il libello con i fatti su cui si fonda la domanda, le prove che possono essere

raccolte dal Giudice, i documenti allegati alla domanda.

In conclusione, stante la presenza evidente di situazioni di fatto indicative di una nullità del matrimonio, comprovate da testimonianze o documenti, la competenza a giudicare in forma *breviore* spetta al Vescovo diocesano, in seguito alla presentazione del *libello*, che deve esporre i fatti, indicare le prove ed esibire in allegato i documenti su cui si fonda la domanda e che va presentato al Vicario giudiziale diocesano.

Come ha sottolineato il Decano della Rota Romana, si tratta di una riforma che incide in termini rilevanti nel settore e viene dopo trecento anni in cui il processo matrimoniale era rimasto sostanzialmente immutato. Inoltre, ha anche annunciato che il Tribunale della Rota ha elaborato al suo interno una proposta per rendere gratuiti i giudizi e nel contempo assicurare un giusto ristoro al lavoro degli avvocati.

Angelo Mondelli

Il depistaggio, nuova figura criminosa introdotta nell'ordinamento giuridico italiano, volta a tutelare le indagini svolte

La legge n. 133 dell'11 luglio 2016, pubblicata nella G.U. 18 luglio 2016 ha introdotto nel codice penale il reato di depistaggio. La nuova figura criminosa, prevista e punita dall'art. 375 del c.p., punisce la condotta che è tenuta dal pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che compia una delle seguenti azioni, finalizzata ad impedire, ostacolare o sviare un'indagine o un processo penale, ovvero, mutare artificiosamente il corpo del reato, lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone connessi al reato, oppure, affermare il falso o negare il vero ovvero tacere in tutto o in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, ove richiesto dall'autorità giudiziaria o dalla polizia giudiziaria di fornire informazioni in un procedimento penale.

La sanzione prevista è quella della reclusione da 3 a 8 anni. Si tratta in sintesi di una norma dal profilo "strettamente sussidiario", ovvero quello di rendere effettivo l'utilizzo della norma penale in esame quale *extrema ratio*, rendendola applicabile solo quando il fatto commesso non presenta i profili di un reato più grave. La necessità di introdurre una tale forma criminosa nasce dal fatto di punire chi nel corso di un'indagine tende a rendere le attività svolte, al fine di risalire alla verità dei fatti, "non veritiere" attraverso forme di ostruzionismo (sviare, ostacolare) o, addirittura, impedir-

ne la prosecuzione, oppure ancora, attraverso un'azione "materiale" tende a cambiare lo stato dei luoghi, il corpo del reato, attestare il falso, negare il vero o tacere su fatti che, per lo svolgimento delle indagini sono necessari. Il reato *de quo* è aggravato quando il fatto è commesso mediante distruzione, soppressione, occultamento, danneggiamento, in tutto o in parte, ovvero formazione o artificiosa alterazione, in tutto o in parte, di un documento o di un oggetto da impiegare come elemento di prova o comunque utile alla scoperta del reato o al suo accertamento (la pena da applicare è aumentata da un terzo alla metà), oppure nel caso in cui il fatto è commesso in relazione a procedimenti penali relativi ad alcun specifici gravi reati si applica la pena della reclusione da 6 a 12 anni.

Nel caso in cui l'autore del fatto reato si adopera per ripristinare lo stato originario dei luoghi, delle cose, delle persone o delle prove o evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, oppure ancora per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto oggetto di inquinamento processuale e depistaggio e nell'individuazione degli autori, la pena è diminuita dalla metà a due terzi. Si tratta di un delitto che può essere commesso solo ed esclusivamente da pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, quindi di un "reato proprio".

Giova ricordare che un reato è cd. proprio quando può essere commesso solamente da un soggetto che riveste una particolare qualifica soggettiva, status, condizione, posizione o qualità personale, che lo pone, dal punto di vista "strutturale" in un rapporto con la norma strettamente "condizionale", come nel caso di specie alla qualifica soggettiva di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. L'elemento soggettivo è quello del dolo specifico, in quanto, oltre alla coscienza e volontà che il malfattore pone in essere, la condotta criminosa adoperata, ha il fine di "impedire, ostacolare o sviare un'indagine".


Occorre tener presente che la legge 133/2006 oltre ad introdurre il reato di depistaggio ha modificato l'art. 376 del c.p., nella parte in cui, in relazione nuovo delitto di frode in processo penale, prevede la non punibilità del colpevole che entro la chiusura del dibattimento ritratti il falso e manifesti il vero, privilegiando il compimento delle indagini in corso di svolgimento o da svolgere. La competenza è del Tribunale in composizione monocratica, la procedibilità è d'ufficio, l'arresto è obbligatorio ed il fermo è consentito.

Historia et Antiquitates

Treno 8017. Balvano (PZ) 3 marzo 1944: oltre 500 vite sottratte ai nostri territori. Il più grave e il meno noto disastro ferroviario di tutti i tempi

a cura di Gianluca Granato

Il 2 marzo del 1944 il treno merci speciale 8017, composto di 47 carri, partì da Napoli con destinazione Potenza; alle 19:00, raggiunta la stazione di Battipaglia, riprese la corsa trainato dalle due locomotive a vapore assegnate al deposito di Salerno per poter percorrere il tratto all'epoca non elettrificato. Lungo il tragitto salirono centinaia di viaggiatori provenienti soprattutto dai grossi centri del napoletano, stremati dalla guerra, che nei paesi di montagna lucani speravano di poter acquistare o barattare derrate alimentari: sicché il carico di persone influiva notevolmente sul peso del treno, portandolo a superare le 600 tonnellate. Il convoglio arrivò circa a mezzanotte alla stazione di Balvano-Ricigliano, dove registrò 37 minuti di ritardo per manutenzione alle locomotive. Da lì, alle 0:50 del 3 marzo, ripartì per un tratto in notevole pendenza con numerose gallerie molto strette e poco aerate; sarebbe dovuto arrivare venti minuti dopo alla stazione successiva, Bella-Muro, ma nella galleria "delle armi", a causa dell'eccessiva umidità, le ruote cominciarono a slittare, perdendo velocità fino a rimanere bloccato: il treno si fermò a 800 metri dall'ingresso, con i soli due ultimi vagoni fuori. La galleria, dotata di scarsa aerazione, presentava già una significativa concentrazione di gas monossido di carbonio a causa del passaggio poco prima di un'altra locomotiva; gli sforzi delle locomotive per riprendere la marcia svilupparono, a loro volta, grandi quantità di monossido di carbonio, facendo presto perdere i sensi al personale di macchina e, in poco tempo, anche la maggioranza dei passeggeri, che in quel momento stava dormendo, venne asfissata dai gas. L'unico fuochista che sopravvisse, Luigi Ronga, dichiarò che il macchinista suo compagno, Espedito Senatore che guidava la locomotiva di testa, prima di svenire, tentò di dare potenza per superare lo stallo e cercare di uscire dalla galleria; le condizioni della seconda macchina indicavano che il macchinista e il fuochista, tentarono di invertire la marcia per retrocedere: in questo modo, nel momento critico, i due macchinisti agirono in modo opposto, il




primo per cercare di avanzare e il secondo per cercare di tornare indietro. Inoltre, a complicare la situazione e a rendere del tutto inamovibile il treno, accadde che il frenatore del carro di coda, che insieme al penultimo carro erano gli unici rimasti fuori dalla galleria, quando constatò che il treno stava iniziando a retrocedere nella salita, applicò il regolamento che gli imponeva di manovrare il freno manuale per bloccare la marcia. Egli si salvò, insieme al fuochista della locomotiva di testa, e riuscì, camminando lungo i binari, ad avvisare alle ore 5:10 il capostazione di Balvano che nella galleria era presente un treno con numerosi cadaveri a bordo. Il capostazione di Balvano, alle 5:25, fece distaccare la locomotiva del convoglio 8025 giunto in stazione e in attesa di passo, e dispose una ricognizione alla galleria indicata: ai soccorsi arrivati sul posto la situazione apparve subito molto grave, al punto da non poter rimuovere il convoglio a causa dei corpi abbandonati anche sulla banchina. Furono loro a soccorrere una novantina di superstiti nelle vetture più arretrate, tutti recanti forti sintomi di intossicazione da monossido di carbonio; con l'arrivo di una seconda squadra di soccorso, alle ore 8:40 venne liberata la linea e il treno finalmente recuperato. Il bilancio della tragedia è ancora oggi impossibile da accertare e oggetto di controversie: quello



ufficiale parlava di 501 passeggeri, di 8 militari e di 7 ferrovieri morti, ma, alcune ipotesi arrivano a considerarne oltre 600. Le fonti sono discordanti nell'indicazione del numero delle vittime: 402 persone, di cui 324 uomini e 78 donne sepolte nelle fosse comuni a Balvano; 427 vittime secondo il processo; 500 vittime secondo i quotidiani La Stampa, Il Corriere della Sera e Il Giornale d'Italia; 509 vittime, di cui 408 uomini e 101 donne secondo la lapide del cimitero di Balvano; 509 vittime secondo il quotidiano La Gazzetta del Mezzogiorno; 517 vittime totali secondo il bilancio ufficiale del verbale del Consiglio dei ministri; 549 vittime, di cui 472 uomini e 77 donne secondo il quindicinale potentino Il Gazzettino. Tra le vittime accertate 6 cittadini di Angri, 8 di Baronissi, 35 di Cava de' Tirreni, 25 di Nocera Inferiore, 4 di Nocera Superiore, 12 di Pagani, 1 di Roccapiemonte, 14 di Sant'Egidio del Monte Albino, 1 di Sarno, 4 di Siano. Ercolano subì il maggior numero di perdite con 80 morti. Le cause della tragedia furono molteplici: la giornata era poco ventosa, per cui la galleria non godeva della normale ventilazione naturale, e l'umidità della foschia notturna aveva bagnato i binari, rendendoli scivolosi e ardui da percorrere per un treno così pesante; a tanto si era affiancata la mancata vigilanza delle autorità competenti, che avevano improvvidamente tollerato il sovraccarico del treno e la presenza a bordo di viaggiatori clandestini. Inoltre, per una serie di cause contingenti, il treno era stato composto con due locomotive in testa, invece che con una in testa e una in coda come nelle composizioni tipiche; soprat-

tutto però la responsabilità della tragedia venne imputata alla scarsa qualità del carbone fornito dal Comando Militare Alleato: questo carbone, di qualità nettamente inferiore a quello tedesco usato in precedenza, conteneva molto zolfo e ceneri, che rendevano poco affidabile il tiraggio dei fumi ostruendo le tubature della caldaia e abbassando il rendimento reale delle macchine. Alle ore 16,00 del 09.03.1944 si riuniva in Salerno, nel palazzo municipale, sotto la Presidenza del Capo del Governo, il Consiglio dei Ministri nelle persone di: Maresciallo Pietro Badoglio, Capo del Governo, Ministro degli Affari Esteri; Avv. Vito Reale, Ministro dell'Interno; Avv. Ettore Casati, Ministro di Grazia e Giustizia; S.E. Guido Jung, Ministro delle Finanze; Gen. Taddeo Orlando, Ministro della Guerra; Amm. Raffaele De Courten, Ministro della Marina; Gen. Renato Sandalli, Ministro dell'Aeronautica; Prof. Avv. Giovanni Cuomo, Ministro dell'Educazione Nazionale; Avv. Raffaele De Caro, Ministro dei Lavori Pubblici; Avv. Falcone Lucifero, Ministro dell'Agricoltura e Foreste; Prof. Avv. Tommaso Siciliani, Ministro delle Comunicazioni; Prof. Epicarmo Corbino, Ministro dell'Industria, Commercio e Lavoro. Segretario l'Avv. Dino Philipson, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Dal verbale della seduta si legge "Il Ministro delle Comunicazioni riferisce sul sinistro ferroviario della linea di Potenza il quale è da attribuirsi alla pessima qualità di carbone fornito dagli Alleati. I morti sono 517. Tutto il personale ferroviario addetto al treno è deceduto, all'infuori di un fuo-

In questa pagina.
L'articolo
del settimanale L'Europeo
dedicato alla tragedia.
Pagina precedente.
La copertina del volume
sui fatti di Balvano



chista. Tutti gli altri erano viaggiatori di frodo". La catastrofe, dunque, venne attribuita principalmente a: "una combinazione di cause materiali, quali densa nebbia, foschia atmosferica, mancanza completa di vento, che non ha mantenuto la naturale ventilazione della galleria, rotaie umide, ecc., cause che malauguratamente si sono presentate tutte insieme e in rapida successione. Il treno si è fermato a causa del fatto che scivolava sulle rotaie e il personale delle macchine era stato sopraffatto dall'avvelenamento prodotto dal gas, prima che avesse potuto agire per condurre il treno fuori del tunnel. A causa della presenza dell'acido carbonico, straordinariamente velenoso, si è prodotto l'avvelenamento dei passeggeri clandestini. L'azione di questo gas è così rapida, che la tragedia è avvenuta prima che alcun soccorso dall'esterno potesse essere portato" (Il Corriere della Sera - Salerno, 23 marzo 1944, p. 2). In un articolo di Corrado Martucci, pubblicato in "Oggi", il 15 marzo 1951 si legge "Comunque, i risultati dell'inchiesta dell'A.M.G. (Amministrazione militare alleata dei territori occupati ndr), furono archiviati, e per un certo tempo della cosa non si parlò più. La tragedia di Balvano rimase a tormentare i sonni delle donne, degli uomini, che sapevano di avervi perduto i genitori, i mariti, le mogli, e di quanti la avevano vissuta. Erano anni convulsi, quelli, anni di confusione, di delirio. Poi, a un tratto, nel 1946, il Tribunale di Potenza promuoveva un processo al fine di accertare ed eventualmente colpire eventuali responsabilità penali nella sciagura della galleria "le Armi". Ma il processo fu archiviato, il 18 dicembre dello stesso

Salme dei viaggiatori deceduti in attesa di essere ricomposte

anno, con la conclusione che il disastro non era addebitabile a colpa o dolo di chichessia. Sempre nel 1946, una donna, Luisa Cozzolino, vedova Palumbo, che aveva perduto il marito nel disastro, citava le Ferrovie dello Stato per il risarcimento dei danni. Sembrò, alle prime, un gesto isolato, ma non lo era. Alla prima seguirono altre 300 citazioni da parte di parenti delle vittime. Attualmente, presso il Tribunale di Napoli sono depositati 41 procedimenti di azione civile per danni: i familiari delle vittime si sono infatti riuniti in gruppi, con il patrocinio di avvocati comuni. In merito a un primo gruppo di nove cause il Tribunale di Napoli si è già pronunciato, riconoscendo la propria competenza a decidere, salvo il risarcimento dei danni da effettuarsi in separata sede. Si tratta di una sentenza nettamente sfavorevole alle Ferrovie, che avevano sostenuto, e continuano a sostenere, che il risarcimento, trattandosi di "danni prodotti dagli alleati in conseguenza di azioni non di combattimento", è di competenza dell'ufficio Danni di Guerra presso l'Intendenza di Finanza. Contro questa sentenza la Amministrazione, a mezzo dell'avv. De Simone, dell'Avvocatura di Stato, ha proposto appello, ed è decisa a ricorrere in Cassazione se le sue eccezioni saranno respinte. La difesa delle FF. SS. si basa principalmente sul fatto che la responsabilità del traffico, all'epoca del sinistro, era nelle mani degli alleati, i quali governavano di fatto, anche se, di diritto, una parte del territorio liberato, comprendente Napoli e Potenza, avrebbe dovuto tornare all'autorità italiana, in base a un decreto del febbraio '44. Inoltre, le vittime non erano fornite di

NUOVA
L'AMPA SERA
 MERCOLEDÌ GIOVEDÌ
 23-22 MARZO 1951
 N. 20 (ogni 10 lire, postale)

3 MARZO 1944: IL PIU' GRANDE DISASTRO FERROVIARIO DELLA STORIA ITALIANA

Morti nel sonno in cinquecento

Inossicabili dell'ossido di carbonio sotto la Galleria delle Armi - Trecento famiglie chiedono ora un miliardo di danni alle Ferrovie dello Stato - La Corte d'Appello di Napoli tenterà a giorni di chiarire i punti futuri oscuri di uno fra i più terribili drammi della guerra

Napoli, martedì sera. In questa notte, il treno 8017, diretto da Napoli a Potenza, si è fermato nella Galleria delle Armi, a Balvano. I passeggeri, che dormivano tranquilli, sono stati avvelenati dall'ossido di carbonio che si era accumulato nella galleria. Cento e passa persone sono morte, e altre duecento sono rimaste ferite. I soccorsi sono stati portati in ritardo, e molti dei feriti sono morti in ospedale. La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata a favore delle vittime, condannando le Ferrovie dello Stato a risarcirle per i danni subiti. La sentenza è stata confermata dalla Corte di Cassazione.

Il disastro di Balvano, avvenuto il 3 marzo 1944, è stato il più grande disastro ferroviario della storia italiana. Un treno merci, diretto da Napoli a Potenza, si fermò nella Galleria delle Armi, a Balvano, a causa di un guasto alla locomotiva. I passeggeri, che dormivano tranquilli, furono avvelenati dall'ossido di carbonio che si era accumulato nella galleria. Cento e passa persone sono morte, e altre duecento sono rimaste ferite. I soccorsi sono stati portati in ritardo, e molti dei feriti sono morti in ospedale. La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata a favore delle vittime, condannando le Ferrovie dello Stato a risarcirle per i danni subiti. La sentenza è stata confermata dalla Corte di Cassazione.

Disastro mancato

Una sera del 3 marzo 1944, un treno merci, diretto da Napoli a Potenza, si fermò nella Galleria delle Armi, a Balvano. I passeggeri, che dormivano tranquilli, furono avvelenati dall'ossido di carbonio che si era accumulato nella galleria. Cento e passa persone sono morte, e altre duecento sono rimaste ferite. I soccorsi sono stati portati in ritardo, e molti dei feriti sono morti in ospedale. La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata a favore delle vittime, condannando le Ferrovie dello Stato a risarcirle per i danni subiti. La sentenza è stata confermata dalla Corte di Cassazione.

Una sera di silenzio

Una sera del 3 marzo 1944, un treno merci, diretto da Napoli a Potenza, si fermò nella Galleria delle Armi, a Balvano. I passeggeri, che dormivano tranquilli, furono avvelenati dall'ossido di carbonio che si era accumulato nella galleria. Cento e passa persone sono morte, e altre duecento sono rimaste ferite. I soccorsi sono stati portati in ritardo, e molti dei feriti sono morti in ospedale. La Corte d'Appello di Napoli si è pronunciata a favore delle vittime, condannando le Ferrovie dello Stato a risarcirle per i danni subiti. La sentenza è stata confermata dalla Corte di Cassazione.

biglietto, e quindi, tra loro e l'Amministrazione, non era intercorso nessun contratto. Infine, la competenza a decidere dovrebbe spettare al Tribunale di Potenza, e non a quello di Napoli". Per spingere sul nascere una vertenza che avrebbe potuto trascinarsi per anni, il Ministero del Tesoro sancì l'emissione di un risarcimento qualificando le vittime del disastro vittime di guerra (risarcimento che venne erogato dopo oltre 15 anni). Di seguito il contenuto della relazione sottoposta dal Ministro delle Comunicazioni al Consiglio dei Ministri nella seduta del 09.03.1944: "A seguito delle notizie sommarie già trasmesse per telefono, comunico all'E.V. le risultanze dei primi accertamenti eseguiti da alcuni funzionari di questo Sottosegretariato, subito inviati sul posto, circa il grave incidente in oggetto: I - Accertamenti 1) Il 2 (02.03.1944 ndr) corrente la stazione di Battipaglia effettuò il treno straordinario n. 8017 su Potenza, così costituito: a) veicoli: n. 47, dei quali n. 6 carichi con merci varie civili e n. 41 vuoti. b) destinazione: 2 veicoli (T. 55) per la stazione di Persano; 1 veicolo (T. 28) per la stazione di Sicignano; i rimanenti carri per Potenza e oltre. c) assi: n. 94. d) peso lordo complessivo: T. 520. e) doppia trazione: (due locomotive n. 476020 e n. 480016 appartenenti al depo-

Articoli giornalistici dedicati alla tragedia

Iniziata a Napoli la causa per i 400 viaggiatori morti

Rievocata alla Corte di appello la terribile sciagura ferroviaria di Balvano

Napoli 25 maggio, notte.

Una terribile sciagura ferroviaria, con 400 morti, è stata rievocata quest'oggi davanti alla Corte d'appello di Napoli.

Una sera del marzo 1944 il treno merci 8017 in servizio sulla Napoli-Cosenza, lasciò la stazione di piazza Garibaldi, diretto in Calabria. Fochi erano i carri merci sigillati, su tutti gli altri si affollarono circa cinquecento persone. Lungo il percorso, e nelle stazioni intermedie, altra folla prese d'assalto il treno che era trainato da una vecchia locomotiva a vapore.

Allo 0.50 il treno lasciò la stazioncina di Balvano c, marciando assai lentamente, riuscì a superare la prima galleria. Ma com'ebbe imboccato la seconda, non riuscì a proseguire, e si fermò nel centro della galleria. Le esalazioni di carbon fossile falciarono vittime fra i viaggiatori e si ebbero quattrocento morti. Fu tentata causa alle Ferrovie dello Stato, e solo ora la causa è giunta alla discussione. Quest'oggi, però, dopo le formalità di rito, il giudizio è stato rinviato.

sito di Salerno - entrambe in testa al treno). Sul convoglio aveva preso posto, abusivamente, anche una massa di viaggiatori, valutata a circa 600, per lo più contrabbandieri, come devesi ritenere dal genere di colli e di merci raccolte nei carri e depositati nella stazione di Balvano. Partito da Battipaglia alle ore 19 del 2/3 il treno subì nella stazione di Balvano 37' di ritardo per accudienza locomotive riprendendo la marcia alle ore 0,50 del giorno 3. Alle ore 5,10, uno dei frenatori in servizio al treno comunicava al dirigente della stazione di Balvano la notizia che il convoglio era fermo nella galleria delle "Armi" con molti cadaveri a bordo. Servendosi della locomotiva del treno 8025 sopraggiunto, il capo stazione di Balvano dispose una ricognizione in galleria con l'ordine di far retrocedere il treno. Partita alle ore 5,25, la locomotiva rientrava però in stazione senza aver potuto muovere il materiale del treno stesso causa la presenza di molti cadaveri, oltre che nei carri, anche sulle banchine della galleria.



Fu quindi organizzata ed inviata una squadra di soccorso. Raccolte le salme, il materiale del treno infortunato poteva in definitiva essere ricoverato a Balvano alle ore 8,40. Sul posto si recavano prontamente l'Ecc. il Prefetto [Mario De Goyzueta] ed il Questore con squadre di pompieri e CC.RR. di Potenza nonché i Capi Reparto Movimento e Trazione delle FF.SS. di Salerno. Le salme, in numero di 501, furono scaricate e successivamente trasportate nel cimitero di Balvano. Fra i colpiti è risultato tutto il personale in servizio al treno meno un fuochista ed un frenatore: complessivamente 7 agenti morti, le cui salme furono trasportate, con l'autorizzazione dell'Ecc. il Prefetto di Potenza, a Salerno. 2) La linea, nel senso della marcia del treno, da Battipaglia a Potenza, presenta i seguenti tronchi: a) Battipaglia-Sicignano, con pendenze variabili di limitata entità; b) Sicignano-Baragiano, con pendenza in salita variabile fino al massimo del 13% circa; c) Baragiano-Tito, con pendenza in salita massima del 25% circa. La galleria delle "Armi" trovasi nel tronco Sicignano-Baragiano, tra le stazioni di Balvano e di Bella Muro, e precisamente fra le progressive Km. 126+623 e Km. 128+409. Il suo sviluppo è quindi di m. 1692,22. La sua pendenza è del 12,80% ed il grado di prestazione è conseguentemente il 16°. L'asse del F.V. della stazione di Balvano (prog. Km. 124+482) dista dall'ingresso della galleria stessa m. 1791. 3) I funzionari, che hanno fatto gli accertamenti, non hanno potuto prendere contatto con alcun viaggiatore superstite, ad eccezione del fuochista che si è salvato e che apparteneva alla locomotiva di testa. Detto fuochista ha riferito che ad un certo momento si è sentito mancare il respiro ed è svenuto. Ricorda di avere visto il proprio macchinista nell'atto di manovrare la leva di inversione allo scopo, ritiene, di disporre la locomotiva a marcia indietro. L'infortunato non ha saputo precisare come sia giunto a Balvano. Che un tentativo di far retrocedere il treno verso Balvano ci sia stato si può arguire dal fatto che il veicolo di coda del

convoglio fu trovato all'ingresso della galleria stessa - lato Balvano e la leva delle locomotive fu trovata realmente disposta nella posizione indicata dal fuochista. II - Cause che hanno originato il grave incidente 1) La morte di un così elevato numero di vittime è da ritenersi dovuta ad asfissia e probabilmente all'azione dei gas tossici derivanti da incompleta combustione del carbone (ossido di carbonio). Salvo diverse conclusioni da parte della Commissione presieduta dal Capo Compartimento di Napoli, che, con l'intervento di ufficiali e di tecnici della Direzione Generale del *Military Railway Service*, sta svolgendo regolare inchiesta, la sciagura deve attribuire alla pessima qualità del carbone fornito dal Comando Militare Alleato, la cui combustione dà luogo alla produzione: a) di una forte percentuale di vapori di zolfo; b) di una elevata quantità di ceneri, scorie e di residui volatili. Ne consegue: - facile e continua ostruzione della griglia e quindi una insufficiente entrata di aria nel forno; - ostruzione dei tubi bollitori in caldaia con relativa difficoltà di tiraggio; - ritorno in cabina, ad ogni apertura del forno, di gas tossici che colpiscono il personale di macchina mettendolo in condizioni di non potere più fare servizio; - difficoltà nella condotta del fuoco; - depressione in caldaia e quindi diminuzione nello sforzo di trazione della locomotiva con conseguente lenta corsa e talvolta arresto del convoglio in piena linea là ove specialmente, come nelle gallerie, alle difficoltà di trazione si aggiunge lo slittamento delle ruote motrici per umidità esistente sulle rotaie. Già in precedenza, lungo la galleria esistente nel tronco Baragiano-Tito, con pendenza di oltre il 22%, erasi verificato un caso mortale di asfissia nel personale di macchina di un treno per conto dell'Autorità americana. La stessa Autorità Alleata, riconosciuta la fondatezza del rilievo aveva disposto che: a) il peso dei treni nel tratto di maggiore pendenza, fra Baragiano e Tito, non dovesse superare le 350 tonn.; b) la doppia trazione in detto tratto sarebbe stata effettuata impiegando locomotori ameri-



cani Diesel-elettrici con spinta in coda data a mezzo di locomotiva a vapore italiana disposta con il fumaiolo nel senso contrario alla marcia dei treni così da convogliare i prodotti della combustione verso la coda dei treni stessi senza nuocere al personale di macchina. Allo scopo poi di evitare il dimezzamento dei treni, nella stazione di Baragiano, all'inizio, cioè, del tronco di maggiore acclività, fu disposto che i convogli in partenza da Battipaglia non superassero il peso prescritto delle 350 tonnellate. III - Responsabilità del personale 1) Come si è detto, la sciagura si è verificata nella galleria delle "Armi" con pendenza massima del 13% circa, per la quale non era stato necessario emanare apposite disposizioni limitative del peso dei treni in circolazione. Sotto questo punto di vista, salvo eventuali ulteriori risultanze in contrasto, non si può fare carico al personale di stazione di una vera e propria responsabilità sull'accaduto. Tuttavia sono state rilevate le seguenti gravi infrazioni: a) il capostazione di Battipaglia non avrebbe dovuto consentire la effettuazione di un treno avente peso superiore alle 350 tonn., anche se la prestazione delle due locomotive ne consentiva il traino. Era noto infatti, e le disposizioni scritte lo confermano, che causa la cattiva qualità del carbone, la prestazione delle locomotive non poteva e non doveva calcolarsi secondo le norme fissate dalla Prefazione all'Orario Generale di Servizio, ma applicando ad essa un coefficiente di riduzione che dall'Autorità Alleata era stato fissato con criteri di un largo margine di sicurezza. Il capostazione di Battipaglia ha commesso quindi una grave man-

canza in quanto può sorgere il dubbio che qualora il treno, invece di 600 tonn., come in realtà è risultato, avesse avuto il peso di 350 tonn. non si sarebbe probabilmente verificata la difficoltà di trazione e conseguente arresto del convoglio nella galleria ed asfissia dei viaggiatori; b) i Dirigenti delle stazioni di Balvano e di Bella Muro hanno commesso delle gravi infrazioni al regolamento sulla circolazione in quanto non si sono curati di accertare la posizione del treno partito da una stazione e non giunto in orario nella successiva. Forse il loro tempestivo interessamento, come del resto prescrivono le Norme di Circolazione, avrebbe potuto rendere meno grave e meno tragica la sciagura che ha causato tante vittime; c) non è del tutto da escludere che il personale di macchina abbia trascurato di assicurarsi, all'atto della partenza, del regolare funzionamento delle sabbiere e che ciò abbia impedito di superare, al momento opportuno, lo slittamento delle ruote. L'inchiesta in corso preciserà le singole responsabilità: tuttavia le mancanze accertate a carico dei Capi Stazione di Battipaglia, Balvano e Bella Muro vanno severamente punite, indipendentemente dalla eventuale responsabilità penale, che potrà essere stabilita dalla Autorità giudiziaria. Ho disposto intanto che i tre agenti siano sospesi a norma dell'art. 101 del Regolamento del Personale. Faccio riserva di trasmettere il verbale di inchiesta, non appena compilato. (Salerno, Rel. per.)". A distanza di oltre ottanta anni, pochissimi tra i Comuni interessati dalle perdite umane hanno curato la memoria del tragico evento che si colloca, ad oggi, tra i più gravi - e allo stesso tempo meno noti - disastri ferroviari della storia. Il 03 marzo u.s. il Comune di Cava de' Tirreni ha apposto una targa commemorativa in Piazza Avigliano, nei pressi della Stazione Ferroviaria. Nel 1966 il musicista *country folk* texano Terry Allen ha composto *Galleria delle Armi* il cui testo racconta del tragico epilogo delle oltre 500 vittime campane. Tra le più recenti pubblicazioni, quella di Patrizia Reso *Senza ritorno. Balvano '44. Le vittime del treno della speranza*, Edizioni Terra del Sole, 2013 e quella di Vincenzo Esposito *"3 marzo '44. Storia orale e corale di una comunità affettiva del ricordo"*, Oèdipus edizioni, 2014. Allo stesso periodo risale il film documentario *Volevo solo vivere - Treno 8017, ultima fermata*, con la regia di Antonino Miele e Vito Cesaro.

In alto.
I corpi delle vittime
allineati sul marciapiede
della stazione di Balvano.
Sotto.
La lapide dedicata
alle vittime della sciagura
nel cimitero di Balvano

Notizie dal Consiglio dell'Ordine

la redazione



NEWS DALL'ORDINE

Cancellazione mediatori non in regola con l'aggiornamento obbligatorio. Scadenza 30.06.2017. Avviati corsi di aggiornamento presso la sede dell'Ordine

L'Organismo di Conciliazione del foro di Nocera Inferiore, preso atto della delibera del Consiglio dell'Ordine n. 4 dell'8 marzo 2017, ha disposto la cancellazione dei mediatori non in regola con gli obblighi di formazione e aggiornamento al 30.06.2017. I mediatori, pertanto, sono invitati a depositare presso la segreteria dell'Organismo attestato di aggiornamento biennale per n. 18 ore entro detta data. Si ricorda che detta formazione deve essere svolta presso un ente accreditato come ente di formazione dal Ministero della Giustizia. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore al fine di consentire ai mediatori iscritti presso il proprio organismo di attendere all'obbligo formativo ha stipulato una convenzione con l'Ente di formazione *De Jure Conciliando*, accreditato al n. 259 del Registro degli Enti di Formazione presso il Ministero della Giustizia, che garantirà lo svolgimento di corsi di 18 ore presso la sede dell'Ordine al costo di euro 70,00

ad iscritto. Il primo corso si svolgerà nelle giornate del 21 e 22 aprile. L'ente di formazione si è impegnato a svolgere corsi successivi fino ad esaurimento delle domande.

Il Mediatore iscritto presso l'Organismo del Foro di Nocera Inferiore dovrà iscriversi collegandosi alla seguente pagina web: www.dejureconciliando.it, entrando nella sezione dedicata ai mediatori del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore, provvedendo al pagamento di euro 70,00 con le modalità ivi indicate. Per informazioni è possibile rivolgersi direttamente alla segreteria dell'ente ai numeri 0815784483 - 3801789188.

Esaurito il primo corso la pagina web si aggiornerà con un nuovo calendario relativo al successivo fino ad esaurimento di tutte le domande.

Istanze di ammissione al gratuito patrocinio: dal 06.03.2017 obbligatorio l'utilizzo della istanza on-line

Il Consiglio dell'Ordine con la delibera n. 3 del 20.02.2017 ha reso **obbligatorio**, a partire dal 06.03.2017, l'utilizzo del servizio "ISTANZA ON-LINE" per il deposito della domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Gli avvocati del Foro di Nocera Inferiore troveranno questo nuovo servizio nell'area riservata del sito istituzionale, cliccando sul tasto

"Patrocinio a spese dello Stato", mentre gli avvocati di altri Fori, così come le parti direttamente interessate, potranno accedere alla istanza on line tramite il link presente nel menù verticale "Il gratuito patrocinio".

Istruzioni per la compilazione e successivo deposito: Il modulo on-line deve essere compilato in ogni sezione come un modulo cartaceo; consente, inoltre, di caricare direttamente i file dei documenti da allegare a corredo dell'istanza, senza doverli depositare successivamente.

Ultimata la compilazione on-line, il sistema invierà una mail di conferma alla casella di posta indicata dall'istante, con allegata l'istanza compilata che deve essere stampata, firmata e inoltrata alla Segreteria dell'Ordine Avvocati esclusivamente con la seguente modalità: a mezzo PEC a segreteria_gratuitopatrocino@pec.ordineavvocatinocerainferiore.it in formato pdf" con firma autografa. Si precisa che la data e l'ora dell'invio dell'istanza non coincide con quella del protocollo

Gli avvocati del foro di Nocera Inferiore avranno, tramite l'accesso all'area riservata, le seguenti ulteriori utilità:

verifica in tempo reale dello stato del procedimento;

download del provvedimento reso dal Consiglio dell'Ordine direttamente dalla piattaforma (non sarà pertanto inviata alcuna pec con il provvedimento in allegato);

accesso all'archivio on-line di tutte le istanze depositate con relativi provvedimenti.

Gli avvocati degli altri fori, in attesa di rendere la piattaforma del gratuito patrocinio accessibile telematicamente, riceveranno a mezzo pec la comunicazione dell'avvenuto deposito dell'istanza e successivamente, con lo stesso mezzo, il provvedimento di ammissione o non ammissione per il proprio assistito.

Gli istanti non ancora assistiti dall'avvocato devono depositare la domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in modalità cartacea (modello ritirabile presso lo sportello della segreteria dell'Ordine).

Sportello previdenziale presso il Consiglio dell'Ordine: fissato il calendario degli incontri con i delegati di Cassa Forense

Si comunica che i delegati di Cassa Forense per il Distretto di Salerno, avvocati Marisa Annunziata e Vincenzo Nocilla incontreranno gli iscritti, presso gli uffici di segreteria dell'Ordine, dalle ore 10.00 alle ore 12.00, nei giorni di seguito indicati:

17 aprile
8 maggio
29 maggio
19 giugno
26 giugno
10 luglio

NEWS DALLA CASSA FORENSE

Polizza di Tutela Sanitaria

Si comunica che la polizza di Tutela Sanitaria, sottoscritta da Cassa Forense, in favore dei propri iscritti, con Unisalute S.p.A., valida dal 01.4.2014 al 31.03.2017, è stata prorogata con la stessa Compagnia, di un'ulteriore annualità assicurativa, ossia dal 01.04.2017 al 31.03.2018. Per tale periodo di proroga Cassa Forense ha concordato con Unisalute il periodo dal 01.04.2017 al 31.05.2017 per consentire agli iscritti, già coperti da analoga polizza con premio a carico dell'Ente, di estendere a tutti i familiari conviventi, con limite di età fissato a 90 anni, la copertura della polizza sanitaria collettiva "grandi interventi chirurgici e gravi eventi morbosi", mediante pagamento di un premio annuo a proprio carico pari ad euro 140,00 per ogni componente del nucleo familiare. Si ricorda che l'adesione facoltativa alla Tutela Sanitaria base, con premio a proprio carico, è possibile anche per i pensionati di Cassa Forense cancellati dagli Albi e i superstiti di avvocato (titolari di pensione di reversibilità o indiretta a carico della Cassa) nonché per i rispettivi nuclei familiari, sempre con limite di età fissato a 90 anni, al medesimo premio di euro 140,00 pro capite.

Polizza Sanitaria Integrativa

Ciascun iscritto alla Cassa, pensionato della Cassa non più iscritto agli Albi o superstiti di avvocato (titolare di pensione di reversibilità o indiretta a carico della Cassa) può, facoltativamente, aderire e/o rinnovare il Piano sanitario integrativo per sé e per il proprio nucleo familiare, sempre dal 01.04.2017 al 31.05.2017.

Per aderire a tale polizza, è necessario essere coperti dalla garanzia della polizza sanitaria base. La polizza sanitaria integrativa, alla quale è possibile aderire entro l'80° anno di età, prevede la possibilità di godere di una copertura assicurativa per le prestazioni non garantite dalla polizza base e, in particolare, per tutte le forme di ricovero, con o senza intervento chirurgico, parto e aborto, prestazioni di alta diagnostica, visite specialistiche, stato di non autosufficienza temporanea, *check*



up, second opinion, cure dentarie da infortunio. I premi annui da versare sono sempre i seguenti:

1. Iscritto euro 805,00

2. Coniuge o convivente "more uxorio" euro 644,00

3. Ciascun figlio euro 476,00

4. Altri componenti il nucleo familiare conviventi con l'iscritto euro 805,00

Le suindicate estensioni/adesioni, a partire da inizio aprile, potranno essere perfezionate on-line dal sito internet della Cassa (www.cassaforense.it) tramite l'apposita procedura inserita nella sezione "convenzioni/salute/assicurazioni/Polizza sanitaria", con pagamento da effettuarsi entro e non oltre il 31.05.2017, mediante carta di credito o bonifico bancario. Per informazioni è possibile contattare il Servizio Assistenza e Servizi Avvocatura di Cassa Forense, ai seguenti recapiti: tel. 0636205000 (lun-ven 9.00-13.00), email: convenzioni@cassaforense.it.

Definizione agevolata (rottamazione cartelle esattoriali): indicazioni agli iscritti

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense nella seduta dell'8 febbraio 2017, ha esaminato le

problematiche relative al d.l. 193/2016, convertito con legge 225 del 1 dicembre 2016.

Fermo restando che Cassa Forense è critica nei confronti del contenuto del provvedimento e della metodologia utilizzata per la sua emanazione, che lede l'autonomia gestionale e organizzativa degli Enti Previdenziali privati e presenta profili di iniquità tra gli iscritti, il Consiglio di Amministrazione, verificata la mancata esclusione dell'Ente dal novero dei soggetti destinatari della previsione dell'art. 6 del suddetto decreto (definizione agevolata), ha preso atto dell'applicabilità di tale normativa anche alle somme iscritte dalla Cassa Forense nei ruoli relativi al periodo 2000/2016. Tali somme, pertanto, potranno essere versate, dai soggetti interessati, con le modalità e nei termini previsti dal citato art. 6, previa domanda di adesione alla procedura di definizione agevolata, da formulare entro il 31.03.2017, direttamente ad Equitalia.

Circolare n. 1/2017: cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti. Prime istruzioni applicative

Le modifiche introdotte dal comma 195 dell'art. 1 della legge 11.12.2016, n. 232 hanno esteso l'istituto del cumulo dei periodi assicurativi introdotto dalla legge 24.12.2012, n. 228, anche agli iscritti alle Casse professionali di cui al d.lgs. 509/94 e al d.lgs. 103/96 non già titolari di pensione diretta. In attesa dei necessari ed auspicati chiarimenti legislativi e/o ministeriali in ordine al

coordinamento della nuova normativa con la specifica disciplina delle singole Casse, si ritiene opportuno fornire le prime istruzioni applicative delle disposizioni in argomento, con particolare riferimento agli iscritti al nostro Ente previdenziale che ritengano di potersi avvalere della nuova disciplina, in presenza di periodi di iscrizione e contribuzione presso altre gestioni previdenziali non coincidenti con quelli maturati in Cassa Forense, ai fini del conseguimento di un'unica pensione. Va, innanzitutto, sottolineato che le caratteristiche del nuovo istituto sono riconducibili a modalità operative analoghe a quelle dalla cd. "totalizzazione" dei periodi assicurativi di cui al d.lgs. 2-2-2006, n. 42.

A differenza della "ricongiunzione", pertanto, in analogia a quanto avviene per la "totalizzazione", la domanda di cumulo potrà essere presentata solo in occasione della maturazione dei requisiti per il pensionamento, contestualmente all'inoltro della domanda di pensione, presso l'ultima gestione di iscrizione. Occorre inoltre rilevare che i commi 195, 196, 197 e 198 dell'art. 1 della legge 11.12.2016, n. 232 vanno ad integrare, sostituendone alcune parti, l'impianto normativo dell'istituto del cumulo già previsto dalla legge 24.12.2012, n. 228/2012 che, per le parti non modificate, resta vigente e, a decorrere dal 1° gennaio 2017, applicabile anche a questa Cassa.

In conseguenza di ciò, ai sensi del comma 241 dell'art.1 della legge 228/2012, "il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati" tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all'esercizio delle facoltà di cumulo. Per quanto riguarda le modalità di calcolo delle prestazioni pro-quota di competenza di Cassa Forense, in rapporto ai corrispondenti periodi di iscrizione maturati presso l'Ente, si farà riferimento, ai sensi dell'art. 1, comma 245 della legge 228/2012, alle specifiche regole di calcolo previste dall'ordinamento previdenziale forense che qui di seguito si riassumono:

a) per coloro che, mediante l'istituto del cumulo, raggiungano l'anzianità contributiva complessiva prevista per la maturazione del diritto a pensione di vecchiaia (33 anni nel 2017, 34 anni dal 2019 e 35 anni dal 2021 in poi) si procederà al calcolo retributivo previsto dall'art. 3, dall'art. 4, commi 1, 2, 4 e 7 e dall'art. 6 del regolamento delle prestazioni previdenziali;

b) per coloro che, mediante l'istituto del cumulo, raggiungano una anzianità contributiva complessiva inferiore a 33 anni (34 dal 2019 e 35 dal 2021) si procederà al calcolo con il sistema contributivo e senza previsione di integrazione al

minimo (art. 8, 1° e 2° comma del regolamento delle prestazioni).

C'è, infine, da rilevare che i soggetti che avessero presentato domanda di pensione con totalizzazione, ai sensi del citato d.lgs. 42/2006, anteriormente al 31.12.2016, e il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso, possono, previa rinuncia alla domanda in totalizzazione, avvalersi del

nuovo istituto, se ritenuto più favorevole.

Analogia facoltà di recesso, con rimborso delle somme parzialmente versate, non è concessa a coloro che avessero presentato domanda di ricongiunzione *ex lege* 45/1990, in quanto tale legge è esclusa dal campo di applicazione previsto dal comma 197, dell'art. 1, della legge 232 del 2016. In quest'ultimo caso, peraltro, resta applicabile il principio della "risoluzione per inadempimento" in caso di mancato pagamento di una o più rate relative all'onere dovuto per ricongiunzione, con conseguente decadenza della domanda.

Si precisa, infine, che la concreta operatività della norma che introduce l'istituto del cumulo per le Casse professionali è subordinata anche alla stipula di apposita convenzione con l'INPS, come avvenuto per la totalizzazione, che disciplini le procedure, le modalità di pagamento e la ripartizione degli oneri fra gli Enti interessati.

Sarà cura dell'Ente fornire ulteriori chiarimenti e istruzioni operative ai propri iscritti, non appena possibile.


Approvata la "Carta dei servizi"

Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella ricerca costante del percorso di sviluppo procedurale, organizzativo e di trasparenza verso gli iscritti, avviato con la pubblicazione del primo Bilancio Sociale ha approvato la prima edizione della "Carta dei servizi". Si tratta dell'atto con cui l'Ente dichiara ai propri iscritti gli standard di servizio per tutte le principali istruttorie previdenziali e assistenziali, il cui rispetto può essere verificato in ogni momento da parte degli interessati. Standard che rappresentano, comunque, elementi competitivi nel panorama previdenziale italiano.

La Carta è valida, a livello nazionale, per tutte le domande pervenute successivamente al 1° marzo 2017. Essa descrive la strategia, fornisce informazioni generali sui servizi erogati nei diversi canali, definisce i tempi massimi del procedimento che l'Ente si impegna a rispettare e fornisce ulteriori informazioni utili a facilitare le relazioni con gli iscritti.

Il link alla Carta dei servizi:

http://www.cassaforense.it/media/5412/cf-carta-dei-servizi-2017_cda-26-gen-2017.pdf.



STATISTICHE ISCRITTI (IN FORZA)

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totale
CASSAZIONISTI	365	8	1	0	374
AVVOCATI NON CASSAZIONISTI	1524	16	2	20	1562
TOTALE	1889	24	3	20	1936

Donne

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totale
CASSAZIONISTI	89	2	0	0	91
AVVOCATI NON CASSAZIONISTI	808	11	0	5	824
TOTALE	897	13	0	5	915

Uomini

	Ordinari	Speciali	Professori	Stabiliti	Totale
CASSAZIONISTI	276	6	1	0	283
AVVOCATI NON CASSAZIONISTI	716	5	2	15	738
TOTALE	992	11	3	15	1021

	Uomini	Donne	Totale
PRATICANTI SEMPLICI	142	180	322
PRATICANTI ABILITATI	139	249	388
TOTALE	281	429	710

	Uomini	Donne	Totale
ISCRITTI	1302	1344	2646

Studi Associati	Società tra Professionisti
37	1